

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Oggetto del contratto e condizioni di accettazione delle carte

Oggetto del contratto

Le presenti condizioni di Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, D-65760 Eschborn (di seguito denominata «Concardis»), regolano le prestazioni di Concardis relativamente all'accettazione e al conteggio di carte di credito e di debito nel quadro dell'attività dei clienti convenzionati di Concardis in Svizzera. Il cliente convenzionato è un imprenditore. Questi incarica Concardis della gestione degli ordini di pagamento tramite carta di credito e/o di debito dei circuiti di pagamento Mastercard, Visa, Diners Club International, UnionPay e JCB (di seguito denominata «carta» e/o «carte») così come del relativo conteggio nei propri confronti. In tal senso, ai sensi delle presenti condizioni si parla di «carte» anche quando i dati della carta sono memorizzati su un supporto diverso (per es. smartphone). Indipendentemente dall'ordine di pagamento del cliente, Concardis si impegna nei confronti del cliente convenzionato, in base a un proprio obbligo di pagamento stabilito per contratto, al pagamento delle transazioni presentate dal cliente convenzionato in virtù conformemente alle condizioni di seguito indicate. Le presenti condizioni generali di contratto regolano la gestione delle transazioni effettuate tramite carta in presenza oppure a distanza.

Indice dei contenuti:

A	Disposizioni generali	3
B	Condizioni particolari per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito in caso di presentazione fisica della carta	16
C	Condizioni particolari per l'accettazione e la contabilizzazione di dati relativi a carte di credito e di debito trasmesse in forma scritta, telefonica o tramite internet	19
D	Supplementi settoriali	24
F	Condizioni per la consultazione online del conteggio per il cliente convenzionato (servizio di estratto conto online, ESP)	28
G	Condizioni per l'uso di myconcardis («portale») di Concardis tramite internet	29
H	Condizioni speciali per i servizi di conversione valutaria Dynamic Currency Conversion (DCC) ed electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC)	30
I	Disposizioni speciali per il pagamento senza contatto	33
	Allegato 1: Modello di contratto per la costituzione in pegno di conti bancari	35
	Allegato 2	40

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Panoramica

Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito denominate per brevità anche «condizioni», «CG» o «condizioni di contratto») disciplinano i principi in base ai quali Concardis eroga le proprie prestazioni, così come i diritti e gli obblighi di Concardis e clienti convenzionati. Queste CG costituiscono parte integrante di un contratto fra Concardis e il cliente convenzionato (di seguito denominato anche «contratto», «accordo», «contratto quadro per servizi di pagamento» o «accordo di servizio»).

Le presenti CG sono suddivise in disposizioni generali e una serie di disposizioni speciali. Questa pagina contiene una breve panoramica sui principi fondamentali delle disposizioni generali. Le disposizioni speciali contengono norme specifiche per determinati esercizi, servizi di Concardis o clienti convenzionati.

Inoltro e conteggio delle transazioni tramite carta:

Il cliente convenzionato conterà tramite Concardis tutti i pagamenti con carta di credito e di debito coperti dal proprio contratto con Concardis. Al fine di consentire una gestione senza complicazioni, Concardis deve poter fare affidamento sul preciso rispetto delle norme di presentazione (informazioni da trasmettere, ambiente IT sicuro ecc.). Al fine di semplificare il più possibile il pagamento per i clienti, l'accettazione di carte non deve essere subordinata a un importo minimo della transazione. Non sono consentite commissioni per i pagamenti tramite carta.

Concardis pagherà le transazioni inoltrate a condizione che siano rispettate le corrispondenti condizioni (validità della carta ecc.). In alcune circostanze potrà essere richiesta la restituzione delle transazioni pagate.

Compensi: I compensi che il cliente convenzionato è tenuto a pagare si distinguono in base al modello scelto (per es. disaggio, Interchange++), normalmente vengono dedotti direttamente dalle transazioni pagate e sono passibili di modifiche nel corso del tempo.

Garanzie: Concardis dà grande importanza a una collaborazione improntata alla fiducia; tuttavia, si riserva di richiedere al cliente convenzionato delle garanzie. Queste ultime possono prevedere l'emissione di una garanzia bancaria o l'apertura di un conto bloccato presso una banca tedesca e la costituzione in pegno a Concardis dell'aver. In determinati casi, Concardis può anche trattenere i pagamenti al cliente convenzionato per un determinato

periodo (per es. in caso di ripetute contestazioni da parte dei clienti).

Disposizioni dei circuiti di pagamento: Concardis può erogare le proprie prestazioni solo nel caso in cui il cliente convenzionato rispetti le disposizioni dei circuiti di pagamento (Mastercard, Visa ecc.). In particolare, a fronte della richiesta di un circuito di pagamento Concardis ha dunque diritto a richiedere temporaneamente la sospensione dell'inoltro delle transazioni.

Obblighi di informare: Il cliente convenzionato fornisce spontaneamente a Concardis le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Fra queste rientrano per es. il cambiamento del titolare, le modifiche delle coordinate bancarie e gli eventi che potrebbero avere ripercussioni negative sulla solvibilità.

Durata e fine del contratto: Il contratto ha una durata minima di 36 mesi per le operazioni in presenza e di 12 mesi per le operazioni a distanza. Il contratto può essere risolto nel rispetto dei termini di disdetta applicabili. In casi motivati Concardis può anche esercitare la disdetta senza preavviso del contratto, per es. in caso grave violazione dei propri obblighi da parte del cliente convenzionato o di mancata presentazione delle garanzie richieste da Concardis.

Diritto applicabile e foro competente: Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero; il foro competente è Zurigo. Le garanzie possono essere soggette al diritto tedesco e oggetto di esecuzione in Germania.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

A Disposizioni generali

1. Principi per l'inoltro e autorizzazione

1.1 In conformità alle presenti condizioni di contratto, il cliente convenzionato ha diritto ad accettare tutte le carte delle tipologie concordate (per es. carte di credito aziendali o per consumatori) per i pagamenti senza contante. Il cliente convenzionato inoltrerà esclusivamente a Concardis ai fini del conteggio tutti gli ordini di pagamento impartiti tramite carta di credito e di debito presso il suo esercizio commerciale che abbia diritto ad accettare e inoltrare dietro presentazione di una carta.

1.2 Qualora il titolare della carta scelga di pagare senza contante mediante la stessa, in conformità alle presenti condizioni il cliente convenzionato è tenuto ad accettarla, ove sia stata concordata fra Concardis e il cliente convenzionato l'accettazione del tipo di carta utilizzato dal pagatore. L'accettazione della carta non deve essere subordinata a un importo minimo della transazione. L'applicazione di una commissione (surcharge) per l'accettazione di una carta non è consentita.

1.3 Ai sensi del presente accordo, il cliente convenzionato ha diritto ad accettare e presentare ai fini del conteggio esclusivamente ordini di pagamento interni allo Spazio economico europeo (SEE) e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

1.4 Il cliente convenzionato segnalerà appositamente come prenotazione ogni transazione prenotata prima dell'inoltro a Concardis. Qualora una transazione e/o un'autorizzazione non sia esplicitamente contrassegnata come «prenotazione», essa sarà trattata come una cosiddetta «autorizzazione finale». Il cliente convenzionato storerà prontamente la prenotazione nel caso in cui successivamente alla stessa non si giunga a un addebito della transazione. In caso di prenotazione, il cliente convenzionato informerà inoltre il titolare della carta dell'importo che ha riservato sulla sua carta richiedendogli il consenso. Qualora il cliente convenzionato aumenti l'ammontare della prenotazione in un momento successivo, anche in tal caso sarà necessario richiedere il consenso del titolare della carta. Il cliente convenzionato presenterà come autorizzazione finale le prenotazioni nel rispetto dei termini stabiliti dai circuiti di pagamento per il prodotto carta o il tipo di transazione in questione.

1.5 Qualora una transazione/autorizzazione tramite carta Mastercard non sia contrassegnata come prenotazione sebbene soddisfi per il resto i seguenti requisiti, il cliente convenzionato verserà a Concardis per tale transazione un'ulteriore commissione («Mastercard Processing Integrity-Fee»)

sulla base del vigente listino di prezzi e prestazioni. I requisiti di una prenotazione sono:

1.6

- a) Allibramento oltre tre giorni lavorativi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione e/o
- b) Importo di autorizzazione e di clearing non coincidenti e/o
- c) Valuta di autorizzazione e di clearing non coincidenti

Il cliente convenzionato verserà inoltre a Concardis la Mastercard Processing Integrity Fee nel caso in cui abbia stornato una transazione/autorizzazione non esplicitamente contrassegnata come prenotazione. Il motivo dello storno non è determinante in tal senso.

1.7

I dati della carta di un titolare devono essere memorizzati solo in un ambiente sicuro con certificazione PCI (v. punto 5.2 sezione A) e solo con esplicito consenso del titolare della carta stesso. Tale consenso del titolare della carta («accordo di consenso») deve contenere i seguenti elementi: Conferma del numero di carta memorizzato (con conformità PCI, per es. tramite abbreviazione del numero alle ultime quattro cifre), scopo dell'uso dei dati della carta, durata dell'accordo e conferma del cliente convenzionato che tutte le modifiche verranno comunicate al titolare della carta tramite un canale di comunicazione concordato. Il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta in anticipo e richiederne il consenso in merito ai seguenti punti: condizioni di storno e restituzione, sede del cliente convenzionato, importo e valuta della transazione, nonché la descrizione di come sia determinato l'importo della transazione. Nel caso in cui in via eccezionale sia consentito il surcharging, per es. in virtù di una esplicita norma di legge, una conferma della commissione applicata. Le transazioni possono essere avviate solo per le finalità indicate nell'accordo di consenso.

1.8

L'assegnazione di un numero di autorizzazione non limita il diritto di riaddebito di Concardis, in quanto al momento di ottenere il numero di autorizzazione dall'istituto che ha emesso la carta, Concardis può verificare esclusivamente il limite di credito disponibile e l'eventuale blocco della carta per smarrimento e furto.

Forma e contenuto della trasmissione dati sono definiti nei protocolli dati delle aziende preposte al conteggio delle carte e stabiliti su questa base. Il cliente convenzionato deve tenerne conto. Eventuali modifiche ai protocolli dati sopra citati attuate dalle aziende preposte al conteggio delle carte su richiesta dei gestori dei sistemi di pagamento (circuiti di pagamento) devono essere

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- prontamente implementate a proprie spese dal cliente convenzionato.
- 1.9 Il cliente convenzionato non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti verso Concardis senza previo consenso scritto di quest'ultima.
- 2. Commissione di servizio e altri compensi**
- 2.1 Ove sia stato concordato fra le parti il modello con disaggio, per il conteggio delle transazioni inoltrate il cliente convenzionato paga a Concardis la commissione concordata nell'accordo di servizio, pari a una percentuale dell'importo totale inoltrato e, a seconda dell'accordo, un compenso fisso indipendente dalle transazioni. L'ammontare della commissione dipende dal ritmo dei pagamenti concordato con il cliente convenzionato, con il quale Concardis deve effettuare il bonifico delle transazioni con carta sul conto bancario del cliente convenzionato. La commissione viene stabilita dapprima sulla base dei dati delle transazioni tramite carta effettuate dal cliente convenzionato prima della stipula del contratto o all'atto di una modifica contrattuale (fra cui numero delle transazioni, importo medio e complessivo, distribuzione fra carte nazionali e straniere, percentuale di carte di credito aziendali / per consumatori). Qualora tali valori non vengano raggiunti o superati in un periodo di tre mesi e ciò comporti un aumento dei costi applicabili per commissioni di interscambio e/o del circuito di pagamento a carico di Concardis rispetto ai costi delle stesse originariamente calcolati – ovvero per tutte le commissioni che Concardis è tenuta a versare regolarmente al circuito di pagamento in questione sulla base dell'accordo di licenza o di processing con lo stesso oppure in virtù di accordi singoli con quest'ultimo, incluse in particolare Scheme Fee e Funds o Processing Fee per le prestazioni fornite dal circuito di pagamento in questione (di seguito denominate nel complesso «commissioni del circuito di pagamento») – Concardis ha diritto ad adeguare la propria commissione in maniera ponderata secondo equità. Per l'approntamento e la messa a disposizione del sistema di accettazione carte e conteggio senza presentazione delle operazioni tramite carta il cliente convenzionato paga a Concardis un corrispettivo di messa a disposizione. Il cliente convenzionato è tenuto a rimborsare a Concardis le commissioni applicate da Mastercard Europe/Inc. (di seguito denominata collettivamente «Mastercard») e Visa Europe/Inc. (di seguito denominata collettivamente «Visa») per l'iscrizione a specifici programmi per esercenti (per es. intrattenimento per adulti, gioco d'azzardo, spedizione di farmaci o tabacchi) e a stipulare un accordo corrispondente con Concardis a tale proposito. Nel caso in cui Mastercard o Visa o un altro circuito di pagamento dovessero modificare le commissioni d'interscambio e del circuito di pagamento applicabili al rapporto contrattuale in essere con il cliente convenzionato e valide al momento della firma del contratto, dovute da Concardis agli istituti emittenti e a Mastercard, Visa o a un altro circuito, Concardis ha il diritto di adeguare secondo equità il tasso di commissione così come gli altri compensi o di introdurne di nuovi. Qualora Concardis si richiami a una disposizione secondo equità, la disposizione adottata assume carattere vincolante per il cliente convenzionato solo se soddisfa il principio di equità. Il cliente convenzionato può informarsi sull'ammontare delle commissioni di interscambio transfrontalieri dei circuiti Mastercard e Visa sulle relative pagine internet (www.mastercard.com; www.visa-europe.com). Il cliente convenzionato ha diritto a richiedere un conteggio nel quale siano esposte le commissioni di interscambio e del circuito di pagamento di Concardis. A tale scopo il cliente convenzionato invierà una richiesta scritta di offerta.
- 2.2 Se è stato concordato il conteggio secondo il modello Interchange++, il cliente convenzionato verserà la commissione di interscambio dovuta all'emittente della carta in questione per la presentazione e il conteggio delle operazioni, oltre alle commissioni dovute al circuito di pagamento in questione (Card Scheme Fee), eventualmente anche per le prenotazioni e autorizzazioni effettuate, nonché per gli altri servizi cui è stato fatto ricorso tramite i sistemi dei circuiti di pagamento, così come l'Acquirer Service Fee convenuta nell'accordo di servizio. Le parti concordano che le commissioni di interscambio e del circuito di pagamento dipendono da determinati fattori (fra cui il tipo e la provenienza della carta, così come la modalità di presentazione) e che gli importi dovuti possono quindi differire a seconda della transazione. Per quanto riguarda le commissioni del circuito di pagamento fatturate al cliente convenzionato, le commissioni dovute da Concardis al circuito di pagamento vengono associate alle transazioni del cliente convenzionato. La commissione di interscambio e le Card Scheme Fee possono essere modificate dai circuiti di pagamento.
- 2.3 Il disaggio (se previsto dal modello scelto) e la somma di commissione di interscambio, Card Scheme Fee e Acquirer Service Fee (nel modello Interchange++), così come gli ulteriori corrispettivi, vengono detratti da Concardis dall'importo da versare per le operazioni tramite carta oppure fatturati separatamente. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare gli importi in questione subito dopo l'emissione della fattura da parte di Concardis.
- 2.4 L'ammontare degli altri corrispettivi – eccezion fatta per la percentuale di disaggio concordata individualmente (nel modello con disaggio) o per

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

l'Acquirer Service Fee (nel modello Interchange++) – deriva dal vigente listino prezzi ed elenco delle prestazioni di Concardis. Se il cliente convenzionato ricorre a una prestazione indicata in tale documento, fanno fede i compensi indicati al momento nel listino prezzi ed elenco delle prestazioni. Per le prestazioni non riportate in listino, che vengono fornite nell'interesse effettivo o presunto del cliente convenzionato e la cui fornitura considerate le circostanze comporta di norma un compenso, Concardis potrà fissare l'ammontare dei compensi secondo equità. Ciò vale anche per i corrispettivi per l'adempimento di obblighi accessori. Il rispetto dell'equità potrà essere oggetto di verifica giudiziaria.

- 2.5 Le modifiche ai compensi per le prestazioni oggetto del contratto di cui il cliente convenzionato usufruisce tipicamente in maniera permanente nel quadro del rapporto commerciale vengono comunicate al cliente convenzionato stesso entro due mesi prima della loro entrata in vigore. Tali modifiche si considerano accettate qualora il cliente convenzionato non dichiara a Concardis il proprio rifiuto prima della data comunicata di entrata in vigore della modifica. Concardis segnalerà espressamente tale modalità di consenso nella propria comunicazione. Nel caso in cui gli vengano comunicate delle modifiche, il cliente convenzionato può opporsi all'accordo alla base della modifica prima della data comunicata di entrata in vigore, facendo sì che di conseguenza tale accordo non produca alcun effetto giuridico nel rapporto fra Concardis e il cliente convenzionato. A fronte di una tale opposizione, Concardis ha diritto a dichiarare la disdetta straordinaria dell'accordo in questione con un termine di 14 giorni. Concardis segnalerà espressamente al cliente convenzionato tali effetti giuridici nella propria comunicazione.
- 2.6 Tutti i compensi sono intesi esclusa l'IVA ai sensi di legge secondo l'aliquota in vigore nella misura in cui la prestazione può essere considerata soggetta a imposte nel corrispondente luogo di adempimento.
- 2.7 Il cliente convenzionato dichiara di essere un imprenditore ai sensi degli artt. 9 - 13 della direttiva europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e/o dell'art. 10 della legge svizzera sull'IVA e che le prestazioni godute verranno impiegate per la sua impresa soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Concardis calcola le proprie prestazioni senza indicare l'IVA ed emette fatture conformi ai requisiti degli artt. 226-240 della direttiva europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e/o dell'art. 26 della legge svizzera sull'IVA. Il cliente convenzionato comunicherà prontamente un codice di identificazione IVA assegnato dalla competente autorità finanziaria,

che fungerà da prova della condizione di imprenditore. Nel caso in cui le garanzie fornite dal cliente convenzionato in merito alla propria condizione di imprenditore o alla destinazione imprenditoriale delle prestazioni, egli manterrà indenne Concardis a prima richiesta da tutti i danni che dovessero derivarne. Ciò vale in particolare per i danni legati all'imposta precedente subiti da Concardis sugli importi d'imposta a monte ai sensi degli artt. 176-177, così come 184-192 della direttiva europea relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, così come per le prestazioni fiscali accessorie collegate, specialmente gli interessi di recupero ai sensi del § 233a del codice tributario tedesco. Il cliente convenzionato è consapevole che i danni legati all'imposta precedente non presentano alcuna relazione di valore con il corrispettivo della prestazione.

- 2.8 Nel caso in cui le prestazioni fornite da Concardis dovessero essere qualificate come prestazioni imponibili ai sensi della legge svizzera sull'IVA (LIVA) in seguito a modifiche della prassi o decisioni giudiziarie, la prestazione goduta dovrà essere dichiarata dal beneficiario della stessa ai sensi dell'art. 10 LIVA in combinato disposto con l'art. 45 LIVA e dovrà essere versata l'IVA svizzera conseguentemente dovuta.

- 2.9 Tutte le commissioni e i corrispettivi citati nelle presenti condizioni sono intesi al netto dell'IVA svizzera eventualmente dovuta.

3. Conteggio effettuato da Concardis / Diritto di pegno / Costituzione ed estensione di garanzie

- 3.1 In base al presente accordo, a prescindere dagli ordini di pagamento dei titolari di carta, Concardis effettuerà al cliente convenzionato – in virtù di una indipendente promessa di debito astratta ai sensi dei punti 4.1 sezione B e/o 2.1 sezione C – un pagamento di importo pari alle transazioni tramite carta inoltrate, meno la commissione concordata e gli eventuali ulteriori compensi applicabili, con riserva di un eventuale rimborso. Contemporaneamente, con il pagamento a favore di Concardis sorge un diritto di richiesta di rimborso nei confronti del cliente convenzionato (ai sensi dei punti 5.1 e 5.2 sezione B, nonché 3.1. e 3.2 sezione C) condizionato al verificarsi di un riaddebito. Effettuando il pagamento Concardis non riconosce alcun obbligo giuridico al rimborso della transazione inoltrata dal cliente convenzionato. A fronte del rilascio della promessa di debito astratta, il cliente convenzionato cede a Concardis il proprio credito nei confronti del titolare della carta derivante dall'operazione di base. La cessione ha luogo con il ricevimento dei dati sulla transazione presso Concardis. Concardis accetta in questo modo la cessione.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Dopo l'elaborazione dei dati della transazione inoltrati dal cliente convenzionato, Concardis li accrediterà sul conto interno di liquidazione del cliente convenzionato stesso presso Concardis con data valuta al giorno lavorativo bancario (secondo il calendario valevole in Assia) in cui i dati della transazione sono stati elaborati dopo il loro ricevimento presso Concardis. Salvo diverse patruzioni scritte intercorse, per i record di dati o gli scontrini di vendita pervenuti in forma integrale a Concardis con le transazioni viene ordinato il pagamento, secondo la frequenza di pagamento concordata, sul conto bancario indicato dal cliente convenzionato, a condizione che i dati pervengano a Concardis entro le ore 2:00 della data di riferimento concordata.

3.2 Se la data di riferimento o di pagamento non cade in un giorno lavorativo bancario in Assia, l'intervallo di pagamento inizia il successivo giorno lavorativo bancario in Assia successivo. Ai sensi del presente accordo, con il termine «giorni» dell'intervallo di pagamento e di conteggio si intendono sempre i giorni lavorativi bancari in Assia. L'intervallo di pagamento per le operazioni Diners Club / Discover: è pari ad almeno D + 4 giorni. Ai sensi di questo punto, per «D» si intende sempre la data di elaborazione della transazione presso Concardis.

3.3 In conformità alle disposizioni del § 17 cpv. 1 n. 1 della legge tedesca in materia sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), Concardis accrediterà i controvalori delle transazioni tramite carta ricevuti dagli istituti emittenti, in via fiduciaria per il cliente convenzionato in quanto fiduciario, su un conto fiduciario di Concardis presso un istituto di credito tedesco. Questi conti vengono tenuti presso uno o più istituti di credito come conti collettivi fiduciari ai sensi del § 17 cpv. 1 per. 2 n. 1b della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG). Concardis segnalerà all'istituto di credito il rapporto fiduciario. Concardis garantirà inoltre che gli importi di pagamento ricevuti in conformità alla frase 1 non vengano mescolati in nessun momento con gli importi in denaro di altre persone fisiche o giuridiche diverse dal cliente convenzionato, in particolare non con propri importi di denaro.

Concardis ha diritto a prelevare dal conto fiduciario i compensi a proprio favore, gli eventuali interessi, così come tutti gli altri diritti e crediti nei confronti del cliente convenzionato sorti in relazione con il contratto o su un'altra base, in particolare derivanti da riaddebiti e rimborsi, compensandoli con i corrispondenti diritti di pagamento spettanti al cliente convenzionato.

3.4 Concardis ha diritto a pagare al cliente convenzionato le operazioni tramite carta da questi inoltrate:

- a) in caso di numerosi reclami da parte dei titolari di carta;
- b) in caso di uso plurimo di carte falsificate o rubate presso l'esercizio del cliente convenzionato;
- c) in caso di fondato sospetto di suddivisione dell'importo complessivo della fattura in più importi singoli;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni secondo il punto 1 sezione A, i punti da 1 a 4.1 sezione B e i punti da 1.1 a 2.1 sezione C;
- e) a garanzia di futuri crediti di Concardis nei confronti del cliente convenzionato per riaddebiti di operazioni, comprese eventuali penali dei circuiti di pagamento, laddove sussista una motivata aspettativa per l'insorgenza di questi crediti
- f) causa mancata erogazione della prestazione in seguito a fallimento o cessazione dell'attività, solo dopo la decorrenza dei termini di riaddebito previsti dai circuiti di pagamento.

In tali eventualità, Concardis può rivendicare un diritto di ritenzione sugli importi che siano già stati versati o vengano in futuro versati sul conto fiduciario. L'ammontare degli importi trattenuti deve essere stabilito da Concardis secondo il principio di equità, laddove Concardis deve orientarsi all'entità dei propri diritti complessivamente possibili (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato.

Concardis ha inoltre diritto a trattenere qualsiasi pagamento sulla base delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato fino a quando quest'ultimo – scaduto un adeguato termine posto da Concardis – non adempia i propri obblighi di informazione ai sensi del punto 9.3 sezione A.

3.5 Il cliente convenzionato si impegna a consegnare a Concardis entro due settimane dal ricevimento di un corrispondente invito scritto da parte di Concardis una garanzia scritta, pagabile a prima richiesta a favore di Concardis, incondizionata e astratta emessa da un istituto di credito svizzero autorizzato all'esercizio. L'ammontare e la durata della garanzia bancaria devono essere stabiliti da Concardis nella propria comunicazione di richiesta secondo il principio di equità, laddove Concardis deve orientarsi all'entità dei propri diritti complessivamente possibili (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato.

3.6 Il cliente convenzionato e Concardis concordano sul fatto che Concardis acquisisca un diritto di pegno su tutti i presenti e futuri diritti e crediti (anche) del cliente convenzionato nei confronti di Concardis sulla base del presente contratto. Il cliente convenzionato concede a Concardis con il

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

presente contratto tale diritto di pegno e, su richiesta di Concardis, firmerà tutta l'ulteriore documentazione richiesta in tale contesto (per es. un contratto di pegno separato).

- 3.7 Il cliente convenzionato si impegna inoltre a predisporre entro due settimane dal ricevimento di una corrispondente richiesta scritta da parte di Concardis un conto bancario separato a proprio nome presso un istituto di credito con sede in Germania («**conto bloccato**»). Il conto bloccato deve essere provvisto di un'annotazione di vincolo in base a cui ogni disposizione relativa agli importi sul conto richiede il consenso scritto di Concardis. Entro due settimane dal ricevimento di una corrispondente richiesta scritta da parte di Concardis, il cliente convenzionato è inoltre tenuto a costituire un diritto di pegno irrevocabile su detto conto bloccato e sul corrispondente avere. La costituzione di pegno deve avvenire utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1** alle presenti condizioni.

Concardis ha diritto ad adempiere tramite prestazioni sul conto bloccato i propri obblighi di pagamento derivanti dal contratto quadro per servizi di pagamento fino a un ammontare che secondo il principio di equità corrisponde all'entità complessiva dei propri possibili diritti (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato. I debiti di Concardis nei confronti del cliente convenzionato si considerano saldati non appena Concardis effettua i corrispondenti pagamenti sul conto bloccato (anche se lo stesso è costituito in pegno a favore di Concardis stessa).

Per tutta la durata del pegno, sul conto bloccato deve essere disponibile un importo corrispondente secondo il principio di equità all'entità complessiva dei possibili diritti di Concardis (compresi eventuali diritti da riaddebiti possibili ma non realizzati) nei confronti del cliente convenzionato. Nel caso in cui l'importo sul conto bloccato – per esempio in seguito al pagamento degli interessi da parte dell'istituto di credito che gestisce il conto – superi il valore indicato nella prima frase, Concardis è tenuta ad acconsentire un pagamento dell'importo eccedente al cliente convenzionato. Qualora Concardis durante la durata del pegno sul conto bloccato abbia acconsentito a una disposizione relativa allo stesso e conseguentemente l'importo disponibile sia sceso sotto al valore indicato nella prima frase di quest'ultimo capoverso del punto 3.7 sezione A, Concardis ha diritto a riportare l'aver sul conto bloccato al livello richiesto mediante versamenti sullo stesso.

- 3.8 Le garanzie di cui ai punti da 3.5 a 3.7 servono a tutelare tutti i diritti e i crediti – compresi quelli complessivamente possibili, presenti e futuri (anche condizionati e/o temporalmente delimitati) –

di Concardis nei confronti del cliente convenzionato derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, in particolare derivanti da eventuali contratti singoli stipulati fra Concardis e il cliente convenzionato sulla base del presente contratto, anche nel caso in cui la durata contrattuale concordata venga abbreviata o prolungata oppure questo contratto e/o i corrispondenti contratti singoli vengano riformulati o modificati e/o i diritti o crediti di Concardis siano oggetto di una novazione oppure aumentino o si riducano, vengano parzialmente soddisfatti o ceduti a terzi. Sono considerati diritti in relazione con il presente contratto o con i singoli contratti in particolare anche i diritti di pagamento derivanti da riaddebiti, comprese eventuali penali dei circuiti di pagamento, così come i diritti secondari quali per es. i diritti al risarcimento danni e i diritti conseguenti per l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto o di eventuali contratti singoli stipulati fra Concardis e il cliente convenzionato si rivelassero inefficaci i diritti di adempimento, come es. per i diritti derivanti da indebito arricchimento. Tali diritti e crediti sono denominati complessivamente «**crediti garantiti**».

- 3.9 Le garanzie di cui ai punti da 3.5 a 3.7 tutelano in via prioritaria tutti i crediti garantiti che sorgono dopo la costituzione della corrispondente garanzia (anche sotto forma di diritti condizionati e/o di durata limitata) e secondariamente tutti gli altri crediti garantiti già sussistenti prima della costituzione della garanzia stessa (anche sotto forma di diritti condizionati e/o di durata limitata).
- 3.10 Concardis ha inoltre diritto a pretendere dal cliente convenzionato la costituzione o l'aumento di ulteriori garanzie bancarie a tutela di tutti i crediti garantiti. Qualora al momento della stipulazione del contratto Concardis non abbia in un primo momento richiesto la costituzione o l'estensione delle garanzie, Concardis può pretendere una costituzione di garanzia (ai sensi dei punti da 3.5 a 3.7, così come del presente punto 3.10) anche durante la durata del contratto, in particolare qualora subentrino o diventino note a Concardis circostanze che secondo una ragionevole valutazione di Concardis giustifichino una valutazione di maggior rischio per i propri diritti o crediti. Tale circostanza sussiste in particolare nel caso in cui
- Concardis apprenda informazioni negative sul cliente convenzionato o sul suo titolare / sui suoi soci;
 - si verifichi o minacci di verificarsi un netto peggioramento della situazione patrimoniale del cliente convenzionato oppure nel caso in cui la sua situazione patrimoniale non sembri sicura;
 - il valore delle garanzie esistenti sia peggiorato o sia in procinto di peggiorare.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Per la costituzione e l'aumento delle garanzie secondo il presente punto 3.10 Concardis concederà al cliente convenzionato un termine congruo. Se intende avvalersi del proprio diritto alla disdetta immediata di cui al punto 11.3 lettera t della sezione A), Concardis lo segnalerà a cliente convenzionato.

- 3.11 Una volta soddisfatti tutti i crediti garantiti, su richiesta del cliente convenzionato Concardis svincolerà prontamente le garanzie concesse in base ai punti da 3.5 a 3.10 e verserà al cliente convenzionato l'eventuale ricavo della realizzazione. Considerato che le garanzie di cui al punto 3.8 tutelano anche i crediti futuri, ciò non vale laddove in virtù del presente contratto o di eventuali contratti singoli stipulati tra Concardis e il cliente convenzionato sulla base del presente contratto si preveda in tempi brevi l'insorgenza di ulteriori nuovi diritti di Concardis.

Già prima del completo soddisfacimento di tutti i crediti garantiti, su richiesta Concardis è tenuta a svincolare al cliente convenzionato a sua scelta del tutto o in parte le garanzie costituite a suo favore ai sensi dei punti da 3.5 a 3.10, laddove il valore realizzabile complessivo delle garanzie superi in via non solo temporanea il 110% del valore di tutti i crediti garantiti (tenendo conto dell'eventuale insorgenza in tempi brevi di ulteriori o nuovi crediti di Concardis derivanti dal presente contratto o da eventuali contratti singoli stipulati fra Concardis e il cliente convenzionato sulla base del presente contratto). Il limite di copertura del 110% aumenta dell'aliquota IVA attualmente in vigore per Concardis qualora quest'ultima debba versare l'IVA sul ricavato della realizzazione.

Nella scelta delle garanzie da svincolare, Concardis terrà in considerazione gli interessi giustificati del cliente convenzionato.

I costi dello svincolo della garanzia sono a carico del cliente convenzionato.

- 3.12 Il cliente convenzionato è autorizzato esclusivamente a inoltrare transazioni nella valuta concordata con Concardis, laddove sotto il profilo della valuta le transazioni devono corrispondere all'ordinazione effettuata / all'acquisto effettuato dal titolare della carta in questione o alla valuta da questi richiesta. Il conteggio delle transazioni con Concardis avviene nella valuta concordata con quest'ultima. Qualora nell'accordo di servizio non sia espressamente concordata una valuta, il cliente convenzionato inoltrerà le transazioni esclusivamente in euro. Se il cliente convenzionato non ha indicato nel suo record di dati elettronico il codice della valuta della transazione, si assume che l'inoltro venga effettuato in CHF. L'inoltro e il conteggio di transazioni effettuate tramite carta JCB e UnionPay possono avvenire per en-

trambe le carte soltanto nella stessa valuta. La determinazione del tasso di cambio per le conversioni valutarie dipende dal vigente listino prezzi ed elenco delle prestazioni di Concardis.

- 3.13 Salvo quando diversamente concordato per iscritto, Concardis fornisce al cliente convenzionato sull'estratto conto su cui è riportato l'accredito delle sue operazioni tramite carta oppure come prestazione speciale in formato cartaceo o elettronico (file PDF o Excel) una ricevuta delle operazioni tramite carta presentate per il conteggio e del corrispettivo da pagare. La ricevuta per le transazioni tramite carta Diners Club / Discover è emessa in maniera consolidata. Il cliente convenzionato deve controllare subito correttezza e completezza delle attestazioni delle transazioni e/o dei conteggi. Eventuali contestazioni per errori o lacune di tali documenti dovranno essere presentate per iscritto dal cliente convenzionato entro quattro settimane dal ricevimento degli stessi. Per l'osservanza della scadenza fa fede la data di invio della contestazione. Qualora il cliente convenzionato non presenti alcuna contestazione nei tempi previsti, ciò avrà valore di approvazione. Concardis segnalerà specificamente tale circostanza.

- 3.14 Salvo quando diversamente concordato, i dati sui processi di pagamento eseguiti saranno messi a disposizione del cliente convenzionato su richiesta per mese in formato elettronico oppure – nel caso in cui non sia stata richiesta la piattaforma elettronica predisposta da Concardis – cartaceo per una durata di tre mesi. Allo scadere di tale termine le informazioni saranno cancellate e non potranno più essere fornite al cliente convenzionato.

- 3.15 Fatto salvo quanto stabilito al punto 3.11, Concardis può richiedere anche la costituzione di ulteriori garanzie a tutela dei crediti garantiti e farle coesistere.

4. Disposizioni dei circuiti di pagamento / Impiego di terzi da parte del cliente convenzionato

- 4.1 Il cliente convenzionato osserverà e applicherà i regolamenti e/o le direttive procedurali e/o ulteriori disposizioni dei circuiti di pagamento – in particolare anche per quanto riguarda l'autorizzazione e l'inoltro di transazioni tramite carta – previa comunicazione da parte di Concardis o avviso sul sito www.concardis.com entro i termini fissati da quest'ultima e/o da Mastercard, Visa o altro circuito.

Il cliente convenzionato terrà conto nello specifico anche delle indicazioni dei circuiti di pagamento in merito a prodotti e servizi che in molti stati possono essere considerati illegali e che pertanto non possono essere pagati con i prodotti degli stessi circuiti di pagamento. Nell'allegato 2 al presente

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

documento sono elencati prodotti e servizi rilevanti al momento dell'ultima revisione delle condizioni di contratto. Alla pagina <https://www.concardis.com/ch-it/pagamenti-sicuri>

Concardis mette a disposizione del cliente convenzionato una lista dei prodotti e servizi rilevanti, di cui il cliente convenzionato prenderà visione a intervalli regolari, nello specifico all'entrata in vigore del contratto alla base delle presenti condizioni e successivamente almeno una volta al trimestre.

Nel caso in cui l'osservanza e l'attuazione di regolamenti e/o direttive procedurali e/o ulteriori disposizioni dei circuiti di pagamento comporti dei costi per il cliente convenzionato, gli stessi saranno a carico di quest'ultimo. Concardis offrirà se necessario un'apposita consulenza al cliente convenzionato.

Il cliente convenzionato è tenuto a rimborsare a Concardis tutte le spese che quest'ultima dovesse ritenere necessarie per l'adempimento del presente contratto. Ciò comprende in particolare eventuali penali applicate a Concardis da Mastercard, Visa e/o altri circuiti di pagamento, così come ulteriori danni emersi in correlazione con l'adempimento del contratto in questione.

Qualora il danno sia imputabile in parte anche a Concardis, l'obbligo di rimborso e l'ammontare dello stesso dipendono dalle circostanze, in particolare dal fatto che il danno sia stato causato prevalentemente da Concardis oppure dal cliente convenzionato.

Concardis è autorizzata a richiedere al cliente convenzionato la temporanea sospensione dell'inoltro delle transazioni effettuate tramite carte Mastercard, Visa o di un altro circuito (sospensione), specie qualora siano Mastercard, Visa o un altro circuito di pagamento a richiedere la sospensione dell'accettazione. Concardis può inoltre disporre autonomamente la temporanea sospensione delle transazioni tramite carta (sospensione) o non accettare più l'inoltro delle transazioni.

- 4.2 Concardis è obbligata nei confronti dei circuiti di pagamento a richiedere dichiarazioni di impegno volontario alle aziende di cui il cliente convenzionato si serve per la gestione delle transazioni (cosiddetti prestatori di servizi di pagamento) o di stringere con queste accordi che mirino a garantire l'applicazione delle regole dei circuiti di pagamento durante la gestione delle transazioni effettuate tramite carta e che contengano gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento, nonché i diritti di verifica e controllo concessi a Concardis. Il cliente convenzionato affiderà pertanto l'erogazione di servizi relativi alla gestione delle transazioni effettuate tramite carta solo a prestatori di servizi di pagamento che abbiano consegnato una tale dichiarazione di impegno volontario nei confronti di Concardis o che abbiano stipulato con quest'ultima accordi in tal senso. Su richiesta,

Concardis metterà a disposizione del cliente convenzionato modelli di dichiarazione di impegno volontario o accordi contrattuali affinché possano essere inoltrati al prestatore di servizi di pagamento. Nel caso in cui il mancato rispetto delle disposizioni dei circuiti di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento incaricato dal cliente convenzionato sia causa di obblighi di pagamento (rimborso danni, penali contrattuali) di Concardis nei confronti dei circuiti di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto a mantenere indenne Concardis da tali obblighi.

5. Protezione dei dati / Ulteriori obblighi di notifica (PCI)

- 5.1 Il cliente convenzionato prende atto del fatto che trovandosi la sede di Concardis in Germania, i dati di base e delle transazioni sono trasmessi ed elaborati in Germania. Entrambe le parti contrattuali sono tenute a osservare le norme delle leggi e delle direttive applicabili in materia di protezione dei dati. All'indirizzo <https://www.concardis.com/ch-it/protezione-dei-dati> Concardis mette a disposizione informazioni sul tipo e l'entità del proprio trattamento dei dati nel caso dei pagamenti tramite carta. Sempre alla pagina <https://www.concardis.com/ch-it/protezione-dei-dati>, Concardis fornisce anche informazioni per il cliente convenzionato in merito al trattamento dei suoi dati per l'esecuzione del presente rapporto contrattuale. Previa apposita richiesta scritta di Concardis, il cliente convenzionato esporrà i testi informativi rivolti ai titolari di carta in merito al trattamento dei dati in prossimità della cassa, li pubblicherà su una pagina idonea del proprio sito internet oppure – in caso di ordini via posta o telefono – li comunicherà al cliente nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

- 5.2 Il cliente convenzionato si impegna a proteggere i dati rilevati e memorizzati sul conto dei titolari di carte contro distruzione, smarrimento, modifica e divulgazione non autorizzata, nonché a trasmetterli a terzi autorizzati ai soli fini dell'adempimento contrattuale. Il cliente convenzionato si impegna inoltre a registrarsi presso Concardis conformemente disposizioni dei programmi Mastercard Site Data Protection (SDP) e Visa Account Information Security (AIS) secondo lo standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) applicati da Mastercard e Visa per la protezione dagli attacchi ai dati delle carte e dalla compromissione degli stessi; esso si impegna inoltre a farsi certificare su invito di Concardis in conformità alle disposizioni di Mastercard e Visa e a trasmettere ogni anno a Concardis copia di tale certificato. Il cliente convenzionato si impegna inoltre

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- a inoltrare le transazioni a Concardis esclusivamente tramite un prestatore di servizi di pagamento o un software certificati PCI.
- 5.3 Il cliente convenzionato si impegna a informare i titolari di carta in merito al trattamento dei loro dati personali da parte di Concardis nell'ambito del pagamento tramite carta, mettendo a loro disposizione in forma adeguata i testi informativi relativi al trattamento dei dati reperibili alla pagina <https://www.concardis.com/ch-it/protezione-dei-dati>. Ciò può avvenire per es. esponendo tali testi informativi in prossimità delle casse in caso di uso fisico della carta presso un terminale POS oppure pubblicando gli stessi su una idonea pagina del proprio sito web in caso di processi di pagamento online. Per quanto riguarda il diritto della protezione dei dati, gli obblighi del cliente convenzionato nei confronti dei titolari di carta non sono in alcun modo influenzati dal rispetto dell'obbligo del cliente convenzionato ai sensi del presente punto 5.3.
- 5.4 Dopo l'autorizzazione, i dati letti dal chip o dalla banda magnetica della carta e i dati della carta trasmessi dal cliente in forma telefonica o tramite internet non possono essere memorizzati sui sistemi propri del cliente convenzionato. Nell'ambito del conteggio delle transazioni tramite carta con Concardis, il cliente convenzionato farà ricorso a servizi di terzi soltanto qualora questi soddisfino le disposizioni dei circuiti di pagamento, in particolare le direttive PCI, e si impegnino ad osservarle. Il cliente convenzionato manleva Concardis da domande d'indennizzo e pene convenzionali imposte da Mastercard, Visa o altri terzi a Concardis a causa della mancata registrazione e/o autorizzazione in conformità allo standard PCI-DSS o di compromissione (anche tentata) dei dati della carta presso il cliente convenzionato, se e nella misura in cui non si configuri un concorso di colpa da parte di Concardis. Qualora il danno sia imputabile in parte anche a Concardis, l'obbligo di rimborso e l'ammontare dello stesso dipendono dalle circostanze, in particolare dal fatto che il danno sia stato causato prevalentemente da Concardis oppure dal cliente convenzionato.
- 5.5 Il cliente convenzionato è tenuto a trattare in maniera confidenziale le password che gli vengano trasmesse. Egli è tenuto a segnalare immediatamente a Concardis un eventuale tentativo di accesso illecito ai propri sistemi di elaborazione dati determinanti per le carte o una possibile compromissione dei dati delle carte e ad adottare le Interventi necessarie in accordo con Concardis. Se un circuito di pagamento sospetta una compromissione di dati, il cliente convenzionato è tenuto ad informare prontamente Concardis e a incaricare una società di controllo autorizzata dai circuiti di pagamento di eseguire una perizia forense al fine

di redigere un verbale di controllo PCI. Viene verificato il rispetto delle direttive PCI da parte del cliente convenzionato e se i dati delle carte sono stati spiati da terzi nei sistemi del cliente convenzionato o delle aziende da questi incaricate. Dopo la compilazione del verbale di controllo, il cliente convenzionato deve eliminare tutte le falle di sicurezza eventualmente accertate e inviare a Concardis il progetto per il raggiungimento della conformità PCI DSS. Le spese per il controllo sono a carico del cliente convenzionato. Se Concardis ritiene che tali misure non siano sufficienti, essa sarà autorizzata a richiedere la disdetta straordinaria del contratto con un preavviso di quattro settimane, con effetto dalla fine del mese.

6. Accrediti/Storni

- 6.1 Il cliente convenzionato potrà rimborsare gli importi di transazioni effettuate tramite carta e in seguito stornate esclusivamente inoltrando a Concardis l'istruzione di effettuare un bonifico sul conto collegato alla carta del titolare della carta. Concardis accrediterà l'importo a quest'ultimo e lo addebiterà al cliente convenzionato. Concardis ha diritto a trattenere la commissione di servizio (in caso di conteggio Interchange++ anche le commissioni di interscambio e del circuito di pagamento) della transazione di addebito originaria. Il cliente convenzionato non è autorizzato a ordinare una registrazione di accredito qualora non abbia prima inoltrato a Concardis ai fini del conteggio a corrispondente transazione tramite carta o nel caso in cui se la transazione stessa non sia basata su un'operazione effettiva. Concardis è tenuta a effettuare un tale rimborso solo entro sei mesi dalla presentazione dell'operazione effettuata tramite carta.
- 6.2 In caso di utilizzo di un terminale POS o di un sistema di cassa certificati EMV (di seguito denominati collettivamente anche solo «terminale») deve essere emesso un record di accredito elettronico come indicato nelle disposizioni contenute nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio, inoltrandolo a Concardis entro due giorni dal conferimento dell'accredito. Allo stesso tempo dovrà essere emesso un giustificativo di accredito con i dati della carta e l'importo dell'accredito; tale giustificativo dovrà essere firmato dal personale della cassa e l'originale dovrà essere consegnato al titolare della carta.
- 6.3 Se la cassa non dispone di un terminale oppure se per motivi tecnici non è possibile emettere un record di accredito elettronico, l'accredito potrà essere effettuato mediante emissione e inoltro di una nota di accredito (credit slip) il cui originale dovrà essere consegnato al titolare della carta. La nota di accredito dovrà essere compilata in ogni

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

sua parte e firmata dal personale di cassa del cliente convenzionato. La ricevuta deve essere presentata a Concardis entro dieci giorni lavorativi dall'emissione. La presentazione di un tale giustificativo di accredito cartaceo concede tuttavia all'istituto emittente la possibilità di riaddebitare la transazione già solo per questo motivo. Il rischio di riaddebito per questo motivo è a carico del cliente convenzionato.

6.4 Se si utilizza un software di pagamento elettronico, in caso di storno di una transazione tramite carta il cliente convenzionato deve impartire elettronicamente mediante il software utilizzato un ordine di accredito a favore del titolare della carta tramite la carta di questi.

7. Reclami del titolare della carta

Eventuali contestazioni e reclami di un titolare di carta che si riferiscono a prestazioni fornite nell'ambito dell'attività principale del cliente convenzionato vanno regolati direttamente dal cliente convenzionato con il titolare della carta.

8. Avvertenze relative all'accettazione

Conformemente ai metodi di pagamento accettati e al tipo di carta dei circuiti di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto a raffigurare sul catalogo o su altri supporti i corrispondenti loghi di accettazione messi a disposizione da Concardis, così come quelli relativi ai protocolli di autenticazione, in posizione ben visibile nell'area delle casse e/o sul proprio sito di gestione dei pagamenti. Nelle succitate idonee sedi, il cliente convenzionato informerà inoltre il titolare della carta in modo chiaro e inequivocabile qualora non accetti determinati tipi di carta di un circuito di pagamento.

9. Obblighi d'informazione

9.1 Il cliente convenzionato comunicherà prontamente e in forma scritta a Concardis tutte le eventuali modifiche dei dati da esso indicati nell'accordo di servizio. Ciò vale in particolare per:

- a) modifiche della forma giuridica o della ditta;
- b) modifiche dell'indirizzo e/o delle coordinate bancarie;
- c) modifica del luogo di svolgimento dell'attività dove vengono effettuate le prestazioni transazioni carta presentate per il conteggio;
- d) cessione o locazione dell'azienda o altro cambiamento del titolare o cessazione dell'attività;
- e) cessione di quote societarie del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o ulteriori interventi economicamente equivalenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o

indiretti, in particolare nel caso in cui singoli soci detengano oltre il 25% delle quote societarie o dei diritti di voto;

- f) modifiche sostanziali del tipo di assortimento dei prodotti offerti dal cliente convenzionato offre in loco e/o tramite internet, catalogo o altri mezzi di comunicazione;
- g) cambio del prestatore di servizi di pagamento incaricato oppure del gestore di rete;
- h) presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza o fallimento (indipendentemente dal fatto che precedentemente vi sia stata o meno un'esecuzione) relativa al cliente convenzionato o al suo patrimonio; adozione di misure per l'apertura della procedura concordataria o stipula di un concordato relativo al cliente convenzionato o al suo patrimonio;
- i) notevole aumento del numero di esecuzioni nei confronti del cliente convenzionato o dell'entità complessiva delle stesse.

9.2 Al ricevimento della comunicazione di un cambiamento del titolare da parte del nuovo titolare, Concardis sarà autorizzata a pagare al cliente convenzionato le transazioni inoltrate a partire da questo momento solo dopo aver verificato completamente il cambiamento del titolare

9.3 Su richiesta, il cliente convenzionato trasmetterà prontamente a Concardis la documentazione aziendale necessaria per valutare la situazione economica del cliente convenzionato. Tale documentazione che Concardis può richiedere comprende in particolare conti annuali (eventualmente testati), inventari patrimoniali, valutazioni economico-aziendali, previsioni, piani di liquidità a breve e medio termine, calcoli del flusso di cassa, conti delle eccedenze, nonché dichiarazioni d'imposta sul valore aggiunto e sul reddito e stime del fatturato. Rientrano nella documentazione da trasmettere in particolare il cosiddetto Open Ticket Report, così come i questionari da compilare annualmente, per i tour operator anche le informazioni sulle assicurazioni sui prezzi di viaggio in vigore.

9.4 Eventuali danni derivanti a Concardis dalla violazione colposa di tali obblighi di informazione sono a carico del cliente convenzionato.

9.5 In base alle direttive contro il riciclaggio di denaro, Concardis è tenuta a raccogliere dati sul cliente convenzionato. Il cliente convenzionato si impegna a fornire i dati richiesti da Concardis in modo completo e corretto e a collaborare durante la raccolta di queste informazioni da parte di Concardis o di terzi, nonché ad informare prontamente Concardis in caso di variazione di questi dati.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

9.6 Il cliente convenzionato acconsente che Concardis trasmetta la sua ragione sociale a Mastercard, Visa e/o altro circuito al fine di appurare eventuali precedenti violazioni contrattuali nei confronti di altri processor. Tale consenso vale anche nel caso di una disdetta del contratto da parte di Concardis per una violazione dello stesso ad opera del cliente convenzionato.

10. Responsabilità / Risarcimento dei danni

10.1 Concardis e i suoi rappresentanti legali o ausiliari rispondono in caso di richieste di risarcimento danni solo in caso di violazioni di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali), danni a persone o danni per i quali Concardis sia tenuta a rispondere in virtù di vigenti disposizioni di legge, tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a una violazione intenzionale o per grave negligenza di Concardis, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.

10.2 In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali di cui sopra dovuta a negligenza lieve, Concardis risponde fino a un ammontare massimo di CHF 12'000.– per ogni sinistro e complessivamente fino a un importo pari a CHF 60'000.– per anno civile. Tale limitazione di responsabilità vale anche in caso di violazione di obblighi contrattuali per grave negligenza imputabile a soggetti ausiliari che non siano rappresentanti legali o impiegati con funzione dirigenziale di Concardis.

10.3 In ogni caso la responsabilità di Concardis è limitata ai danni da essa direttamente causati e tipicamente prevedibili in casi simili. In nessun caso l'azienda risponde del lucro cessante.

10.4 La responsabilità di Concardis per i danni derivanti dalla mancata, scorretta o tardiva esecuzione di un ordine di pagamento è limitata a CHF 15'000.–. Ciò non vale in caso di intenzionalità e grave negligenza, per perdita di interessi e per rischi che Concardis ha assunto specificamente.

10.5 Il cliente convenzionato risponde a Concardis dei danni dovuti a compromissione colposa dei dati delle carte, a violazioni contrattuali colpose per mancata accettazione o insufficiente attuazione di un'autenticazione forte del cliente come richiesto dal presente contratto ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), oppure a violazioni delle prescrizioni dei circuiti di pagamento a opera del cliente convenzionato; è considerato danno anche una eventuale penale (convenzionale) applicata da Mastercard, Visa o da un altro circuito in relazione a una violazione contrattuale.

11. Durata, disdetta e risarcimento danni

11.1 L'accordo si perfeziona con la sottoscrizione da parte di Concardis oppure mediante l'invio di una conferma del contratto.

11.2 Per l'attività in presenza l'accordo ha una durata di 36 mesi. Per l'attività a distanza l'accordo ha una durata di dodici mesi. Ciascun accordo può essere disdetto non prima della scadenza contrattuale con un preavviso di sei mesi. In caso contrario la durata è prorogata a tempo indeterminato. L'accordo può essere disdetto per la fine dell'anno con un preavviso di sei mesi. Ciascun accordo può essere disdetto senza preavviso da Concardis entro sei settimane dalla stipulazione qualora Concardis stessa venga a conoscenza di informazioni negative sul cliente convenzionato e sul suo titolare o amministratore. Le disdette devono avvenire sempre per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica).

11.3 È in ogni caso prevista la possibilità di disdetta immediata dell'accordo per causa grave. Si configura una causa grave tale da consentire a Concardis la disdetta immediata in particolare quando:

- a) Concardis viene a conoscenza di informazioni negative sostanziali in merito al cliente convenzionato o al relativo titolare, tali da rendere l'osservanza del contratto inaccettabile per Concardis. Ciò avviene in particolare quando il cliente convenzionato rilascia false dichiarazioni nel contratto, quando subentra o minaccia di subentrare un sensibile peggioramento della sua situazione patrimoniale (per es. per la presentazione di una richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza o conciliazione, la restituzione di un addebito per mancata copertura, informazioni finanziarie negative), quando la sua situazione patrimoniale non sembra sicura o quando colpevolmente non rispetta più gli obblighi di comunicazione di cui al presente accordo;
- b) nei primi sei mesi dopo la stipulazione del contratto il cliente convenzionato non inoltra ai fini del conteggio nessuna transazione effettuata tramite carta;
- c) il cliente convenzionato inoltra in virtù del presente contratto transazioni a distanza effettuate senza la presentazione fisica di una carta di credito senza che sia stato stipulato un apposito accordo di servizio per le operazioni a distanza;
- d) scaduto inutilmente un adeguato termine con comminatoria di disdetta, il cliente convenzionato non ha provveduto al regolamento di eventuali crediti vantati da Concardis;

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- e) il cliente convenzionato inoltra ai fini del conteggio transazioni di terzi o relative a merci o servizi che non rientrano nell'oggetto sociale, nel segmento di prezzo o nel gruppo di merci e servizi esso stesso indicato;
- f) Concardis comunica al cliente convenzionato che la commissione concordata nel modello con disaggio non è sufficiente per coprire almeno le commissioni di interscambio, i costi Card Scheme Fee e le spese di processo risultanti dal conteggio delle transazioni del cliente convenzionato, e il cliente convenzionato non acconsente a un adeguamento entro due settimane dalla presentazione del preventivo delle spese e della richiesta di adeguamento da parte di Concardis;
- g) l'ammontare o il numero delle transazioni riaddebitate al cliente convenzionato in una settimana o in un mese civile supera l'uno per cento (1%) dell'ammontare o del numero totale delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato nel periodo in questione, oppure se il rapporto tra le transazioni mensili inoltrate effettuate con carte indebitamente sottratte, smarrite o falsificate e quelle effettuate con carte non indebitamente sottratte, non smarrite o non falsificate supera l'uno per cento (1%);
- h) l'importo complessivo delle transazioni riaddebitate al cliente convenzionato supera il valore di CHF 6000.– in un mese;
- i) il cliente convenzionato dispone accrediti cui non corrisponde alcun inoltro e nessuna transazione, oppure se l'ammontare e il numero degli accrediti disposti dal cliente convenzionato in una settimana o in un mese civile sono pari ad almeno il 30% dell'importo totale delle transazioni inoltrate ai fini del conteggio;
- j) l'ammontare e il numero delle richieste di autorizzazione presentate dal cliente convenzionato e rifiutate da Concardis in una settimana e/o in un mese civile sono pari al 10% di tutte le richieste di autorizzazione effettuate in tale periodo;
- k) il cliente convenzionato ripete o richiede con l'evidente intenzione di ripetizione l'autorizzazione di transazioni tramite carta per le quali, ai sensi del punto 1 sezione B e 1.1 sezione C del presente accordo, esso non vanta alcun diritto di accettazione;
- l) il cliente convenzionato non ha rispettato ripetutamente le condizioni di compensazione dei crediti secondo il punto 1 sezione A e/o i punti da 1 a 4.1 sezione B e/o i punti da 1.1 a 2.1 sezione C;
- m) il cliente convenzionato viola ripetutamente e/o in modo grave i propri obblighi di cui all'accordo, tanto da rendere inaccettabile per Concardis una prosecuzione del contratto;
- n) il cliente convenzionato non adempie la richiesta di Concardis di registrarsi entro un termine congruo (fissato da Concardis) secondo le direttive di PCI DSS di cui al punto 5.2 sezione A;
- o) il cliente convenzionato non adempie, nonostante le richieste di Concardis, il suo obbligo di informazione ai sensi del punto 9 sezione A entro un termine congruo fissato da Concardis;
- p) il cliente convenzionato non è (più) in possesso di licenze, permessi e/o ulteriori autorizzazioni richiesti per l'esercizio della propria attività e/o queste gli sono state revocate e/o rifiutate per qualsiasi motivo;
- q) ha luogo una cessione (integrale o parziale) di quote societarie del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti o vengono adottate ulteriori misure economicamente equivalenti che comportano un cambio alla guida del cliente convenzionato o dei suoi soci diretti o indiretti;
- r) Mastercard, Visa o un altro circuito di pagamento richiedono a Concardis la sospensione dell'accettazione di carte da parte del cliente convenzionato per gravi motivi;
- s) il cliente convenzionato sposta la propria sede all'estero oppure le proprie coordinate bancarie in una banca al di fuori dello Spazio economico europeo inclusa la Svizzera;
- t) entro un termine ragionevole fissato da Concardis, il cliente convenzionato non soddisfa l'invito di Concardis a costituire le garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 della sezione A o non adempie il suo obbligo di costituire, conservare o mantenere le garanzie bancarie ai sensi del punto 3.10 sezione A o di altro accordo;
- u) in caso di utilizzo di un terminale POS / sistema di cassa POS per carte, il cliente convenzionato presenta ripetutamente, nonostante diffida da parte di Concardis, scontrini di vendita non firmati dal titolare della carta o non firmati entro il termine stabilito da Concardis;
- v) il cliente convenzionato non ottempera entro i termini alla richiesta di Concardis di installare un terminale POS / sistema di cassa POS per carte certificato EMV;
- w) il cliente convenzionato modifica il proprio assortimento di prodotti in misura tale che, anche nell'adeguata considerazione degli interessi del cliente convenzionato, per Concardis la prosecuzione del rapporto contrattuale risulta inaccettabile;
- x) alla stipulazione il cliente convenzionato ha fornito dati falsi sul proprio esercizio commerciale o sui prodotti e i servizi da esso offerti, in particolare nel caso in cui non abbia specificato che essi comprendono offerte erotiche, transazioni legate ai giochi d'azzardo di terzi, spedizione di medicinali, tabacchi manufatti o

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

altre merci o prestazioni contrarie al buon costume e illecite secondo il diritto del paese di spedizione o della Svizzera oppure non abbia preventivamente comunicato a Concardis successive modifiche dell'assortimento di prodotti o dell'oggetto sociale o ancora, pur non avendone ricevuto l'autorizzazione, abbia continuato a inoltrare ai fini del conteggio transazioni derivanti da tale assortimento di prodotti od oggetto sociale;

- y) il cliente convenzionato non soddisfa tempestivamente la richiesta di Concardis di impiegare i protocolli aggiornati di autenticazione dei circuiti di pagamento (attualmente «Mastercard SecureCode» – in futuro «Mastercard Identity Check» –, «Maestro SecureCode» e/o «Verified by Visa»);
- z) il cliente convenzionato non soddisfa i requisiti in merito alla sicurezza dei pagamenti tramite internet di cui al punto 4 sezione C.

Nei casi sopra citati (lettere a-z del punto 11.3 sezione A), anziché dichiarare una disdetta straordinaria Concardis ha anche diritto di sospendere temporaneamente le prestazioni contrattuali previa corrispondente informazione al cliente convenzionato al fine di consentire a quest'ultimo di porre rimedio alla violazione contrattuale.

- 11.4 Al termine del contratto il cliente convenzionato rimuoverà tutte le indicazioni circa l'accettazione di carte, salvo qualora non sia altrimenti autorizzato a esporle.
- 11.5 Le parti concordano che per la durata contrattuale il cliente convenzionato dovrà inoltrare esclusivamente a Concardis ai fini del conteggio le transazioni effettuate tramite carta presso il suo esercizio commerciale. Qualora il cliente convenzionato non inoltri (esclusivamente) a Concardis tali transazioni ai fini del conteggio, Concardis avrà diritto alla disdetta straordinaria del contratto e/o ad addebitare al cliente convenzionato un risarcimento dei danni forfettario su questa base. Tale risarcimento forfettario corrisponde al prodotto della commissione fatturata mensilmente negli ultimi dodici mesi (sei nel caso in cui la durata contrattuale non abbia ancora raggiunto i 12 mesi) detratti i costi effettivamente risparmiati da Concardis per la durata residua (ovvero il numero di giorni fra l'ultimo inoltro a Concardis e la scadenza contrattuale effettiva concordata). Tale diritto a un risarcimento danni forfettario non sussiste qualora il cliente convenzionato sia in grado di spiegare e dimostrare che esso non ha raggiunto tale ammontare. Independentemente dalla rivendicazione del diritto al risarcimento forfettario dei danni, Concardis ha diritto, eventualmente dietro rimborso del forfait per danni, a rivendicare il danno effettivamente occorso o tuttora in corso.

12. Rispetto delle disposizioni legali/ufficiali

Il cliente convenzionato è tenuto al rispetto di tutte le leggi e i regolamenti (ufficiali) vigenti e applicabili. Il cliente convenzionato assicura a Concardis di essere correttamente in possesso di tutte le licenze, i permessi e/o le ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività e di mantenerne il possesso durante l'intera durata contrattuale. Il cliente convenzionato informerà prontamente Concardis in forma scritta (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica) qualora per qualsiasi motivo una tale licenza, autorizzazione o permesso gli venga revocato, rifiutato e/o non più concesso.

13. Varie

- 13.1 I rimandi ad altre disposizioni si riferiscono alle presenti condizioni di contratto, a meno che tali altre disposizioni non vengano diversamente specificate.
- 13.2 Tutte le modifiche o le integrazioni alle presenti condizioni o al contratto alla loro base richiedono la forma scritta, pena la loro nullità. Ciò vale anche per un eventuale accordo di annullamento del requisito della forma scritta.
- 13.3 Se una delle clausole del presente contratto dovesse risultare o divenire nulla, resta salva la validità delle rimanenti disposizioni. Le parti sono tenute a sostituire la clausola nulla con una valida che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito.
- 13.4 Concardis può apportare modifiche o integrazioni alle condizioni contrattuali a condizione che le stesse vengano comunicate in forma scritta al cliente convenzionato. Modifiche e integrazioni si intendono accettate dal cliente convenzionato nel caso il cui lo stesso non le contesti in forma scritta (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica) entro sei settimane dal ricevimento della relativa comunicazione. Concardis segnalerà esplicitamente tale circostanza al cliente convenzionato nella sua comunicazione. Per il rispetto del termine di sei settimane fa fede l'invio della contestazione. Qualora il cliente convenzionato faccia ricorso al suo diritto di opposizione, le modifiche al rapporto giuridico fra il cliente convenzionato e Concardis non hanno efficacia e Concardis è autorizzata a effettuare la disdetta straordinaria per iscritto del presente accordo di servizio con un termine di due mesi. Tale diritto di disdetta decade entro tre mesi dalla ricezione della contestazione da parte del cliente convenzionato.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- 13.5 Il cliente convenzionato non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti verso Concardis senza previo consenso scritto di quest'ultima.
- 13.6 Nel quadro dell'elaborazione delle transazioni di pagamento, Concardis tiene in considerazione le disposizioni delle organizzazioni nazionali e internazionali, in particolare le sanzioni UE, le disposizioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e le sanzioni ONU.
- 13.7 Il cliente convenzionato concede a Concardis il diritto di utilizzare il proprio nome e logo come riferimento oggettivo per scopi di marketing e promozionali sul sito Concardis e nel quadro di altre misure pubbliche e private di comunicazione con clienti acquisiti o potenziali.
- 13.8 Per la procedura di composizione delle controversie prevista dal § 62 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG), le parti concordano che Concardis risponda ai reclami del cliente convenzionato via e-mail o gli consenta di scaricare la risposta dalla piattaforma myconcardis (v. sezione G).
- 13.9 Il cliente convenzionato può anche rivolgersi all'organo di conciliazione della Banca federale tedesca. I dettagli della procedura di conciliazione sono disciplinati dall'ordinanza tedesca sugli organi di conciliazione finanziaria, che Concardis è lieta di mettere a disposizione. Maggiori dettagli sulla procedura di conciliazione sono reperibili sul sito internet della Banca federale tedesca (Deutsche Bundesbank, www.bundesbank.de). Lo svolgimento di una procedura di conciliazione deve essere richiesto alla Banca federale tedesca, in forma scritta e in lingua tedesca. La richiesta deve contenere le informazioni minime prescritte dal § 7 cpv. 1 dell'ordinanza tedesca sugli organi di conciliazione finanziaria e va inviata al seguente indirizzo: Deutsche Bundesbank - Schlichtungsstelle -, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main. La presentazione della richiesta può avvenire anche via fax al numero +49 (0)69 709090-9901 oppure via e-mail all'indirizzo schlichtung@bundesbank.de. Il diritto di ricorrere a un tribunale rimane inalterato.
- 13.10 Il contratto è soggetto al diritto svizzero, con l'esclusione della Convenzione di Vienna (CISG) e di qualsiasi accordo internazionale e del diritto privato internazionale. Foro competente esclusivo per tutte le controversie giuridiche derivanti dal presente rapporto contrattuale è Zurigo (Svizzera). I contratti in virtù dei quali vengono costituite garanzie possono essere soggetti al diritto estero ed essere di pertinenza di fori esteri.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

B Condizioni particolari per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito in caso di presentazione fisica della carta

1. Condizioni di accettazione delle carte

Il cliente convenzionato non è autorizzato ad accettare la carta a titolo di pagamento senza contante e a inoltrare il credito a Concardis per il relativo conteggio nei casi seguenti:

- a) il cliente non presenta fisicamente la carta, ma intende trasmettere al cliente convenzionato i dati della carta per iscritto (per es. via fax o per posta), telefonicamente, via e-mail o tramite internet, a meno che non sia stato stipulato a tale proposito un accordo scritto separato fra il cliente convenzionato e Concardis;
- b) il credito vantato dal cliente convenzionato nei confronti del titolare della carta non è stato generato presso il suo esercizio commerciale, ma in un'attività commerciale di terzi oppure non si basa su una prestazione fornita al cliente per conto proprio;
- c) la transazione da liquidare non rientra nell'ambito dell'oggetto sociale né del segmento merceologico o nelle prestazioni indicate dal cliente convenzionato in questo contratto, nelle sue autocertificazioni o in altre dichiarazioni da esso rilasciate;
- d) il credito da liquidare si basa su negozi giuridici contrari alla legge o al buon costume secondo il diritto applicabile;
- e) il cliente convenzionato non ha rispettato le disposizioni per l'autorizzazione concordate nel presente contratto e i principi di inoltro;
- f) a causa della situazione di presentazione della carta, il cliente convenzionato nutre dei dubbi sul diritto del cliente a utilizzare la carta. Dubbi in tal senso devono sorgere in particolare:
 - aa. quando il titolare della carta richiede di suddividere l'importo complessivo dell'operazione o di ripartirlo su più carte di credito;
 - bb. quando il titolare della carta preannuncia possibili problemi di accettazione della carta già al momento di presentare la stessa.

Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui alle lettere a-f del punto 1 sezione B mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, se tali modifiche o integrazioni sono necessarie per prevenire possibili pratiche di abuso, per la sopravvenuta modifica di disposizioni di legge o delle condizioni di Mastercard Europe/Inc. (di seguito «Mastercard»), Visa Europe/Inc. (di seguito «Visa») o di un altro circuito.

2. Autorizzazione presso il POS

- 2.1 Il cliente convenzionato inoltrerà elettronicamente a Concardis, tramite un terminale POS contactless o un sistema di cassa per carte certificati EMV (di seguito denominati per brevità anche solo «terminale»), le richieste di autorizzazione per le transazioni tramite carta. Il terminale deve soddisfare i requisiti di tecnica di sicurezza dei circuiti di pagamento, disporre di un'omologazione dei circuiti di pagamento e in particolare vantare la certificazione PCI ed essere in grado di elaborare le transazioni senza contatto in conformità alle disposizioni speciali per il pagamento senza contatto. Il cliente convenzionato deve affidare tale compito al gestore dei propri sistemi. Nell'ambito dell'autorizzazione, il cliente convenzionato leggerà il chip presente sulla carta introducendo la carta stessa nell'apposito lettore del terminale. Per ogni operazione con carta il cliente convenzionato è obbligato, indipendentemente dall'importo della transazione, a richiedere in tempo reale e online l'autorizzazione di Concardis tramite il terminale (limite euro 0.-), salvo qualora sia stato stipulato con Concardis un diverso accordo in forma scritta. Solo in caso di difetto tecnico del chip o di carta senza chip, va letta la banda magnetica sulla carta tramite il terminale POS e devono essere trasmessi a Concardis tutti i dati della banda magnetica stessa.
- 2.2 L'immissione manuale dei dati della carta nel terminale ai fini della richiesta di autorizzazione è consentita soltanto in caso di guasto di funzionamento. In una di queste eventualità, contrariamente a quanto stabilito nel precedente punto 1.2 sezione A il cliente convenzionato non è tenuto all'accettazione della carta, poiché sostiene autonomamente il rischio di riaddebito dell'importo della transazione da parte dell'emittente della carta stessa.
- 2.3 Non appena presso una cassa viene installato un terminale, il cliente convenzionato comunicherà a Concardis l'avvenuta installazione e il numero ID del terminale; affinché Concardis possa procedere alla sua inizializzazione e autorizzare la gestione delle carte.
- 2.4 Il cliente convenzionato deve ottenere l'autorizzazione per le transazioni esclusivamente per via elettronica online mediante terminale. Per alcune transazioni – in particolare con carte Maestro,

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Visa Electron, V PAY e UnionPay – il titolare della carta deve inserire un codice segreto personale (NIP), che viene accettato dal terminale. Per l'autorizzazione di transazioni con carte UnionPay, oltre all'immissione del codice NIP e all'approvazione tramite il terminale il titolare della carta deve inoltre firmare lo scontrino.

3. Principi per l'inoltro

3.1 Alla presentazione di una carta, il cliente convenzionato leggerà tramite un terminale i dati da un chip presente sulla stessa oppure, qualora ne sia sprovvista, dalla banda magnetica. Il cliente convenzionato inoltrerà a Concardis, in via elettronica ed entro due giorni dalla data della transazione, tutti i dati della transazione tramite carta, in particolare il numero della carta, la data di scadenza, l'importo totale e il numero di cliente convenzionato Concardis, utilizzando un terminale omologato e inizializzato da Concardis, nella valuta originale della transazione. Il cliente convenzionato è responsabile del fatto che Concardis riceva i dati della carta integralmente ed entro i termini, in un record di dati idoneo alla successiva elaborazione. Il cliente convenzionato presenterà per via elettronica solo i dati delle transazioni tramite carta per le quali ha ricevuto un numero di autorizzazione da Concardis, salvo nel caso in cui Concardis abbia acconsentito per iscritto a un altro metodo di inoltro (per es. metodo in batch).

3.2 Il cliente convenzionato è tenuto a conservare tutti gli scontrini di vendita generati elettronicamente e tutta la documentazione, completa e leggibile, relativa a qualsiasi transazione eseguita con carta, in particolare anche copia dello scontrino elettronico e dello scontrino di cassa o della fattura, così come una cosiddetta «No Refund Policy» (ovvero un giustificativo del fatto che prima della transazione il cliente è stato informato delle condizioni generali di contratto / di storno del cliente convenzionato) per un periodo di 18 mesi calcolato a partire dalla data di emissione dello scontrino / del documento in questione. Su richiesta dovrà mettere immediatamente a disposizione di Concardis una copia del giustificativo e dell'ulteriore documentazione ai fini della verifica delle richieste degli istituti emittenti, entro il termine fissato da Concardis. Restano salvi gli obblighi di conservazione in capo al cliente convenzionato previsti per legge. Nel caso in cui il cliente convenzionato non dovesse presentare a Concardis, entro il termine da questa indicato, copia di uno scontrino di vendita relativo a una transazione effettuata con carta e già liquidata e qualora per tale motivo la banca emittente riaddebitasse la transazione a Concardis, quest'ultima avrà a sua volta diritto a riaddebitare tale transazione al cliente convenzionato.

4. Condizioni della promessa di debito astratta

4.1 In base al presente accordo, Concardis si impegna a rimborsare al cliente convenzionato tutti i crediti inoltrati dallo stesso che quest'ultimo abbia potuto accettare in conformità all'oggetto del contratto così come al punto 1 sezione B, per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione di Concardis conformemente all'oggetto del contratto così come ai punti 1 sezione A e 1, 2 e 3 sezione B oltre che al supplemento settoriale applicabile secondo la sezione D, e che il circuito di pagamento competente abbia pagato a Concardis. Tale promessa di debito astratta viene concessa alle seguenti condizioni moratorie:

- a) La carta presentata deve essere valida al momento della presentazione, vale a dire la data di firma dello scontrino deve essere compresa nel periodo di validità stampigliato sulla carta (dal ... al ...), e deve essere stata firmata dal titolare.
- b) Prima di inoltrare la transazione e indipendentemente dal relativo importo (limite zero), il cliente convenzionato ha richiesto a Concardis tramite terminale un numero di autorizzazione, lo ha ottenuto e riportato sullo scontrino di addebito.
- c) Il cliente convenzionato ha emesso uno scontrino di addebito in duplice copia generato mediante un terminale inizializzato e omologato da Concardis, leggendo il chip o la banda magnetica della carta. Non è ammesso l'inserimento manuale dei dati della carta nel terminale senza la lettura del chip della carta o della banda magnetica qualora Concardis non abbia precedentemente autorizzato tale procedura o nel caso in cui il cliente convenzionato non sia autorizzato a tale pratica in conformità con il presente accordo. Per l'accettazione di carte Maestro, Visa Electron, V PAY e UnionPay, così come per quelle carte per le quali è richiesto l'inserimento tramite il terminale, il titolare della carta deve digitare sul terminale il numero segreto (NIP) della propria carta. Il NIP deve essere inserito solo dal titolare della carta in persona. Non è ammesso il pagamento con carta Maestro, Visa Electron, V PAY e/o UnionPay se non con l'inserimento del NIP (per es. non tramite firma di uno scontrino di vendita). Sullo scontrino di vendita devono essere riportati in modo completo e leggibile i dati della carta, annotando l'importo totale della transazione, la data dello scontrino, la ragione sociale, l'indirizzo e il numero del cliente convenzionato nonché la valuta della transazione. Non sono ammesse cancellature e modifiche sullo scontrino dopo la firma del titolare della carta; in caso contrario Concardis non è tenuta a rimborsare l'importo inoltrato. Sulla copia

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- dello scontrino di vendita da consegnare al titolare della carta le prime dodici cifre del numero della carta devono essere nascoste tramite i caratteri *, # o x lasciando visibili solo le ultime quattro cifre.
- d) Il numero della carta e la data di scadenza della stessa indicati sullo scontrino di vendita coincidono con il numero e la scadenza indicati sulla carta, così come con il numero stampato nel campo della firma sul retro della carta.
 - e) Il titolare della carta ha regolarmente accettato l'importo totale attraverso il processo di autenticazione di cui al punto 2.1 sezione B (per es. inserendo manualmente un NIP). Qualora non venga richiesto l'inserimento di un NIP tramite il terminale e non sussista alcun caso speciale di pagamento senza contatto e sia pertanto sufficiente la firma autografa sullo scontrino per l'accettazione dell'importo totale, la firma sullo scontrino deve coincidere con quella riportata sulla carta presentata.
 - f) Il cliente convenzionato ha consegnato al titolare della carta una copia dello scontrino relativo al pagamento approvato dal cliente convenzionato.
 - g) La carta non è elencata tra quelle bloccate e non è stata segnalata come nulla in altre comunicazioni al cliente convenzionato.
 - h) La carta non è visibilmente alterata.
 - i) La persona che presenta la carta deve corrispondere alla foto eventualmente presente sulla carta stessa.
 - j) Il cliente convenzionato deve inoltrare ciascuna transazione a Concardis solo una volta, affinché provveda al conteggio; su richiesta di Concardis deve inoltre mettere a disposizione un giustificativo attestante che a ogni credito inoltrato corrisponde un'unica operazione effettuata con il cliente.
 - k) Il cliente convenzionato ha inoltrato solo crediti il cui ammontare e la cui valuta corrispondono all'importo e alla valuta fatturati al titolare della carta per la merce e il servizio offerti.
 - l) Nel caso in cui la di un prodotto o servizio sia successiva alla presentazione della carta, a fronte di un reclamo del titolare della carta il cliente convenzionato dovrà dimostrare a Concardis entro la scadenza fissata e dietro presentazione di adeguata documentazione che la merce o il servizio fossero privi di difetti, che la loro qualità, il colore, le dimensioni e il numero fossero conformi alla descrizione fornita dal cliente convenzionato nella descrizione del prodotto, che siano stati forniti nel rispetto di un'eventuale scadenza concordata con il titolare della carta e all'indirizzo di consegna da questi indicato; inoltre dovrà dimostrare di non aver ricevuto indietro la merce dal titolare della carta oppure ancora di averla ricevuta e di aver provveduto a fornire merce sostitutiva o di aver rispedito la stessa merce dopo averne eliminato i difetti.
 - m) Il cliente convenzionato ha rispettato tutti gli obblighi per la costituzione delle garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 sezione A.
 - n) Il cliente convenzionato ha rispettato le indicazioni di sicurezza comunicategli ai sensi del punto 2.1 sezione B.
 - o) L'inoltro delle transazioni tramite carta non è proibito ai sensi di altre disposizioni delle presenti CG o dell'accordo con il cliente convenzionato; nello specifico non è stata richiesta o attuata da Concardis alcuna sospensione sensi del punto 4.2 sezione A.
- 4.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui alle lettere a-o del punto 4.1 sezione B mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche o integrazioni siano considerate necessarie per prevenire possibili pratiche di abuso o si rendano imprescindibili in conformità alle condizioni di Mastercard, Visa o di un altro circuito.
- 4.3 Nel caso in cui una transazione venga contestata dal legittimo titolare di una carta o dall'istituto emittente, il cliente convenzionato è tenuto a dimostrare per iscritto a Concardis l'adempimento di tutte le condizioni indicate al punto 1 sezione A e ai punti da 1 a 4.1 sezione B, sempre che la relativa osservanza rientri nella sua sfera d'attività.
- 5. Richiesta di rimborso del pagamento**
- 5.1 In caso di inosservanza di una o più disposizioni di cui al punto 1 sezione A e/o ai punti da 1 a 4.1 sezione B, così come del supplemento settoriale applicabile al cliente convenzionato secondo la sezione D, Concardis ha diritto a far valere la riserva di rimborso del pagamento di una transazione liquidata entro un termine di 18 mesi a partire dalla data della transazione, qualora quest'ultima sia stata riaddebitata a Concardis dall'istituto emittente.
- 5.2 Nei casi contemplati, Concardis indicherà in fattura al cliente convenzionato la transazione già pagata con trattenuta della commissione sulla stessa applicata al cliente convenzionato ed effettuando una compensazione con eventuali altri crediti esigibili del cliente convenzionato. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare gli importi in questione subito dopo l'emissione della fattura da parte di Concardis.
- 5.3 Le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sezione B rimangono valide per 18 mesi dopo la scadenza del presente contratto.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

C Condizioni particolari per l'accettazione e la contabilizzazione di dati relativi a carte di credito e di debito trasmessi in forma scritta, telefonica o tramite internet

1. Condizioni di accettazione delle carte

1.1 Il cliente convenzionato non è autorizzato ad accettare i dati della carta a titolo di pagamento senza contante e a inoltrare una transazione a Concardis ai fini del relativo conteggio nei seguenti casi:

- a) l'indirizzo di domicilio, di spedizione o di fatturazione del cliente si trova al di fuori dei seguenti paesi: Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Italia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia; in caso di inoltro di transazioni tramite carta con indirizzo di ordinazione, di consegna o di fatturazione al di fuori dei paesi sopra elencati, Concardis sarà autorizzata al riaddebito dei pagamenti di queste transazioni, a condizione che il legittimo titolare della carta abbia contestato l'autorizzazione all'addebito sul suo conto per il tramite dell'istituto emittente;
- b) il cliente convenzionato – con riserva di un espresso accordo separato in merito alle eccezioni consentite ai sensi del capitolo III del regolamento (UE) 2018/389, previo riconoscimento da parte del cliente convenzionato che il ricorso a una tale eccezione avviene a suo rischio per quanto riguarda l'eventuale abuso della carta – non impiega nella trasmissione dei dati della carta tramite internet il protocollo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attualmente «Verified by Visa» e «Mastercard SecureCode» – in futuro «Mastercard Identity Check» – e «Maestro SecureCode») o un'altra procedura di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG) comunicata al cliente in base al presente contratto e/o, in caso di trasmissione telefonica o per iscritto dei dati della carta, non inoltra per via elettronica a Concardis il codice di sicurezza a tre cifre riportato sulla carta stessa;
- c) la transazione da liquidare del titolare della carta non è stata generata nei diretti confronti del cliente convenzionato, bensì presso l'esercizio commerciale di terzi;
- d) il negozio giuridico su cui si fonda la transazione da liquidare non corrisponde all'oggetto sociale indicato nell'accordo di accettazione oppure al campo di attività in cui opera il cliente convenzionato;

- e) il credito da liquidare si fonda su contenuti illeciti, contrari al buon costume, violenti oppure oltraggiosi per la dignità umana ai sensi della legislazione applicabile al negozio giuridico con il titolare della carta;
- f) le merci o i servizi del cliente convenzionato oggetto della transazione da liquidare vengono offerti tramite indirizzi di dominio (URL), mezzi pubblicitari o canali di vendita non indicati dal cliente convenzionato nel contratto o non approvati per iscritto da Concardis in seguito alla comunicazione da parte del cliente convenzionato stesso;
- g) a causa della situazione di presentazione della carta, il cliente convenzionato nutre dei dubbi sul diritto del cliente a utilizzare la carta stessa. Dubbi in tal senso devono sorgere in particolare:
 - aa. quando il titolare della carta richiede di suddividere l'importo complessivo dell'operazione o di ripartirlo su più carte di credito;
 - bb. quando il titolare della carta preannuncia possibili problemi di accettazione della carta già al momento di presentare la stessa.

1.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni di cui ai punti da 1.1 a) a g) sezione C mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche o integrazioni siano considerate necessarie per prevenire possibili pratiche di abuso o si rendano imprescindibili in conformità alle condizioni di Mastercard, Visa o di un altro circuito.

2. Condizioni della promessa di debito astratta

2.1 Concardis si impegna a rimborsare al cliente convenzionato in base alle presenti condizioni tutte le transazioni legittimamente accettate in conformità all'oggetto del contratto e ai punti 1.2 sezione A e 1.1 sezione C, con riserva di adempimento delle condizioni (lettere a-r del punto 2.1 sezione C) di seguito indicate e del pagamento da parte del competente circuito di pagamento. Tale promessa di debito astratta viene concessa alle seguenti condizioni moratorie: Il cliente convenzionato è tenuto

- a) a richiedere ai fini dell'accettazione dei dati delle carte per ordini scritti del cliente il relativo nome, cognome, indirizzo di domicilio, fatturazione e consegna nonché il numero di telefono, il numero e la data di scadenza della carta così come la firma del titolare tramite un modulo d'ordine con indicazione dell'addebito del conto della carta;

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- b) ai fini dell'accettazione dei dati della carta nell'ambito di ordinazioni telefoniche, a registrare nel corso della telefonata il nome e cognome, l'indirizzo di domicilio, di fatturazione e di spedizione del titolare della carta, il numero della carta, la data di scadenza della stessa nonché le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») e a memorizzarli ai fini dell'autorizzazione;
- c) in caso di ordinazioni effettuate attraverso internet, a trasmettere per via elettronica a Concardis il nome e cognome, l'indirizzo di domicilio, di fatturazione e di spedizione del cliente, il numero della carta, la data di scadenza e le ultime tre cifre riportate sul retro della carta nel campo della firma («codice di sicurezza») nonché un ordine elettronico impartito dal cliente di addebito sul suo conto, mediante propri sistemi informatici certificati PCI oppure mediante un fornitore di servizi certificato PCI (Payment Service Provider);
- d) prima dell'inoltro della transazione a mezzo carta, a richiedere a Concardis un numero di autorizzazione alla transazione a prescindere dal relativo importo (limite zero) e a memorizzarlo. Tra la data di rilascio del numero di autorizzazione e il giorno di spedizione della merce oppure di erogazione della prestazione non devono trascorrere più di sette giorni di calendario. In caso contrario, occorre richiedere un nuovo numero di autorizzazione. Il cliente convenzionato deve trasmettere a Concardis ai fini del conteggio un importo pari per cui è stata richiesta l'autorizzazione. Il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta per iscritto, a mezzo posta elettronica o in altro modo, nel caso in cui la merce o il servizio venga fornito in più di una tranche. Qualora a seguito di tale ripartizione in più prestazioni o spedizioni l'importo della transazione superi quello di cui si è originariamente richiesta l'autorizzazione, il cliente convenzionato deve informare il titolare della carta, richiedere l'effettuazione di un nuovo ordine da parte del titolare della carta per l'importo aggiuntivo, richiederne l'approvazione e inoltrarlo a Concardis;
- e) a trasmettere e far pervenire a Concardis ai fini del conteggio – in forma completa, per via elettronica (in un record di dati di formato idoneo alla successiva elaborazione), entro due giorni dalla consegna della merce oppure della prestazione del servizio – il numero e la data di validità della carta, l'importo, la data e il codice di valuta della transazione, il numero di autorizzazione trasmesso da Concardis, il codice di verifica della carta nonché le generalità del cliente convenzionato, salvo diversi accordi scritti con Concardis; l'inoltro di elenchi o ricevute manuali non è consentito. Il cliente convenzionato può trasmettere a Concardis solo i dati relativi a transazioni tramite carta per i quali abbia ricevuto un numero di autorizzazione da Concardis; non può invece inoltrare le transazioni ai fini del conteggio con il proprio numero di cliente convenzionato assieme alle transazioni con presentazione della carta;
- f) con riserva di un espresso accordo separato in merito alle eccezioni consentite ai sensi del capitolo III del regolamento (UE) 2018/389, previo riconoscimento da parte del cliente convenzionato che il ricorso a una tale eccezione avviene a suo rischio per quanto riguarda l'eventuale abuso della carta, a impiegare per l'acquisizione dei dati della carta tramite internet dal cliente il protocollo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attualmente «Verified by Visa» per le transazioni Visa / Visa Electron e «Mastercard SecureCode» – in futuro «Mastercard Identity Check» – / «Maestro SecureCode» per le transazioni Mastercard/Maestro) o un'altra procedura di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca sui servizi di pagamento (ZAG) tramite un software certificato comunicata al cliente in base al presente contratto, nonché a trasmettere i dati di autenticazione del cliente nel record di dati di autorizzazione e clearing a Visa, Mastercard o Concardis in base alle vigenti disposizioni in materia;
- g) a non suddividere un unico importo totale in più transazioni, nemmeno nel caso in cui richieda a tal fine un codice di autorizzazione per ciascuna di esse;
- h) a conservare documenti e dati completi e leggibili relativi a ogni transazione tramite carta inoltrata a Concardis – fatta eccezione per il numero e il codice di verifica della carta – e al negozio giuridico su cui si fonda la transazione stessa (per es. dati dell'ordine e del pagamento) nonché alla conclusione del negozio giuridico in questione, per un periodo di 18 mesi dalla data della transazione e a metterli a disposizione di Concardis in qualsiasi momento, su richiesta, entro il termine stabilito da Concardis ai fini del controllo; ciò non altera in alcun modo gli obblighi di conservazione previsti dalla legge a carico del cliente convenzionato. Nel caso in cui il cliente convenzionato non dovesse presentare a Concardis, entro il termine da questa indicato, la ricevuta di una transazione effettuata con carta e già conteggiata, e qualora per tale motivo la banca emittente riaddebitasse la transazione a Concardis, quest'ultima avrà a sua volta diritto a riaddebitare tale transazione al cliente convenzionato;

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- i) a fornire merci o servizi al titolare della carta che siano privi di qualsiasi difetto o vizio con una prova della relativa consegna e a mettere a disposizione di Concardis su richiesta entro il termine stabilito una prova scritta del ricevimento della merce o del servizio da parte del titolare della carta;
 - j) a fornire al titolare della carta le merci o i servizi in questione in conformità alla descrizione del prodotto da parte del cliente convenzionato in internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell'offerta, a conservare tale descrizione del prodotto e a metterla a disposizione di Concardis in qualsiasi momento su richiesta per la gestione di eventuali reclami;
 - k) a inoltrare transazioni corrispondenti per valuta e importo al prezzo e alla valuta della merce o del servizio offerti in internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato per la presentazione dell'offerta, che sia stato ordinato dal titolare della carta, a conservare tali offerte e a metterle a disposizione di Concardis in qualsiasi momento su richiesta per la gestione dei reclami;
 - l) a trasmettere al titolare della carta, al più tardi con la spedizione della merce o la prestazione del servizio, a mezzo posta elettronica, via fax oppure per posta un giustificativo contabile con l'indicazione della ragione sociale utilizzata in internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato, della parte contraente, nonché del numero di telefono con prefisso;
 - m) a utilizzare in internet, sul catalogo oppure su altri mezzi di comunicazione del cliente convenzionato la stessa ragione sociale e lo stesso dominio internet indicati nel contratto ai fini della fatturazione ai titolari di carte;
 - n) a inoltrare ciascuna transazione a Concardis solo una volta, affinché provveda al conteggio; inoltre, su richiesta di Concardis, a mettere a disposizione un giustificativo scritto attestante che a ogni credito inoltrato corrisponde un unico negozio giuridico effettuato con il cliente;
 - o) a trasmettere una transazione tramite carta solo se la merce o il servizio oggetto della stessa è stato fornito o erogato al titolare della carta oppure se quest'ultimo ha acconsentito a un addebito ricorrente del proprio conto;
 - p) a rispettare per l'accettazione su internet (anche tramite app) i requisiti pubblicati sul sito di Concardis relativi allo svolgimento del processo di pagamento (come per es. informazioni da fornire al cliente o conferme da richiedere a quest'ultimo). L'esercente deve sempre prendere visione di tali requisiti (dapprima al momento della stipulazione del contratto e in seguito almeno a cadenza trimestrale), garantendone prontamente l'attuazione e l'osservanza a proprie spese presso il proprio esercizio commerciale.
 - q) Il cliente convenzionato ha rispettato tutti gli obblighi per la costituzione delle garanzie di cui ai punti 3.5, 3.7 e 3.10 sezione A.
 - r) L'inoltro delle transazioni tramite carta non è proibito ai sensi di altre disposizioni delle presenti CG o dell'accordo con il cliente convenzionato; nello specifico non è stata richiesta o attuata da Concardis alcuna sospensione sensi del punto 4.2 sezione A.
- 2.2 Concardis è autorizzata a modificare o integrare le condizioni riportate alle lettere a-r del punto 2.1 sezione C mediante comunicazione scritta al cliente convenzionato e con un preavviso di quattro settimane, qualora tali modifiche si rendano necessarie in conformità alle condizioni di Mastercard, Visa o di un altro circuito di pagamento.
- 2.3 In caso di contestazione di una transazione da parte del legittimo titolare di una carta o dall'istituto emittente, il cliente convenzionato è tenuto a dimostrare per iscritto a Concardis l'adempimento di tutte le condizioni indicate ai punti 1.1 e 2.1 sezione C, sempre che la relativa osservanza rientri nella sua sfera d'esercizio o in quella dei suoi ausiliari. Concardis ha il diritto ma non l'obbligo di verificare il rispetto delle condizioni indicate ai punti 1.1 e 2.1 sezione C prima del pagamento della transazione al cliente convenzionato.
- 3. Richiesta di rimborso del pagamento**
- 3.1 In caso di inosservanza di una o più condizioni di cui al punto 1 sezione A e/o ai punti da 1 a 2 sezione C, così come del supplemento settoriale applicabile al cliente convenzionato secondo la sezione D, Concardis ha diritto a far valere la riserva di rimborso del pagamento di una transazione liquidata entro un termine di 18 mesi a partire dalla data della transazione, qualora quest'ultima sia stata riaddebitata a Concardis dall'istituto emittente.
- 3.2 Il cliente convenzionato è altresì obbligato a restituire a Concardis una transazione già pagata da quest'ultima, qualora il titolare della carta richieda uno storno dell'addebito sul suo conto oppure contesti il pagamento ed entro sei mesi dall'addebito sul suo conto oppure dal momento in cui la prestazione gli è stata fornita o avrebbe dovuto essergli fornita, dichiarare per iscritto che
- a) non ha ricevuto la merce o il servizio all'indirizzo di spedizione da lui indicato, salvo il caso in cui il cliente convenzionato entro 14 giorni dalla comunicazione del reclamo da parte di Concardis possa dimostrare dietro esibizione

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

di idonea documentazione la consegna della merce all'indirizzo di spedizione indicato;

b) la merce inviata o la prestazione effettuata dal cliente convenzionato non corrisponde alla descrizione del prodotto per quanto riguarda la qualità, il colore, le dimensioni, il numero oppure che la merce è danneggiato o non è stata consegnata entro il termine oppure che la prestazione è viziata da un adempimento parziale o non è stata resa entro il termine, salvo il caso in cui il cliente convenzionato faccia valere il fatto che il titolare della carta non gli ha restituito la merce o dimostri con idonea documentazione che il vizio, la difformità oppure il danno non erano presenti oppure che sono stati eliminati mediante sostituzione o riparazione della merce o eliminazione del vizio della prestazione e che la merce o la prestazione sono stati nuovamente forniti al titolare della carta.

- 3.3 Nei sopra menzionati casi di cui ai punti 3.1. e 3.2 sezione C, Concardis fatturerà al cliente convenzionato la transazione già pagata – previa trattativa della commissione addebitatagli in fattura su tale operazione – compensandola con i pagamenti di altre transazioni. In assenza di possibilità di compensazione, il cliente convenzionato è tenuto a pagare l'importo riaddebitato subito dopo l'emissione della fattura da parte di Concardis.
- 3.4 L'assegnazione di un numero di autorizzazione non limita il diritto di richiesta di rimborso di Concardis, in quanto al momento di ottenere il numero di autorizzazione dall'istituto che ha emesso la carta, Concardis può verificare esclusivamente il limite di credito disponibile e l'eventuale blocco della carta stessa per smarrimento e furto. Non è possibile verificare la coincidenza del nome del cliente con quello del legittimo titolare della carta.
- 3.5 In caso di accettazione della carta attraverso Internet, Concardis non recupererà il pagamento di una transazione effettuato al cliente convenzionato a seguito di mancata autorizzazione del legittimo titolare della carta all'addebito sul suo conto qualora il cliente convenzionato possa dimostrare di aver verificato la transazione impiegando il protocollo di autenticazione aggiornato dei circuiti di pagamento (attualmente «Mastercard SecureCode» – in futuro «Mastercard Identity Check» – / «Maestro SecureCode» per le transazioni Mastercard/Maestro e «Verified by Visa» per le transazioni Visa / Visa Electron) in conformità alle disposizioni di questi ultimi o un'altra procedura di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG) comunicata al cliente in base al presente contratto. Rimane pos-

sibile la richiesta di rimborso del pagamento qualora la transazione in questione sia stata effettuata con una carta prepagata.

4. Ulteriori requisiti in materia di sicurezza dei pagamenti online

- 4.1 Qualora nel quadro dello svolgimento della propria attività memorizzi, elabori o trasmetta dati di pagamento, il cliente convenzionato è tenuto ad adottare nella propria infrastruttura informatica misure di sicurezza conformi ai punti da 4.1 a 4.7 sezione C della circolare 4/2015 (BA) – intitolata «Mindestanforderungen an die Sicherheit von internetzahlungen (MaSI)» – dell'ente federale tedesco di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) in materia di requisiti minimi per la sicurezza dei pagamenti tramite internet. Il cliente convenzionato può informarsi su tale circolare BaFin sul sito dell'ente all'indirizzo <https://www.bafin.de>. Il cliente convenzionato affiderà la memorizzazione, l'elaborazione o la trasmissione dei dati di pagamento oggetto del contratto esclusivamente a fornitori di servizi che si impegnino nei suoi confronti per contratto al rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta circolare e fornirà a Concardis su richiesta la prova di tale obbligo.
- 4.2 Il cliente convenzionato che memorizza, elabora o trasmette dati di pagamento garantirà collaborazione a Concardis, all'autorità di perseguimento penale competente e alla/alle autorità competente/i per la protezione dei dati al fine di far luce su casi di sicurezza dei pagamenti o violazione della protezione dei dati
- 4.3 Il cliente convenzionato garantirà il supporto di tecnologie, per es. in conformità al punto 2.1 f) sezione C, che consentano agli istituti emittenti delle carte di credito lo svolgimento dell'autenticazione dei titolari di carta per ciascuna transazione. Ciò comprende in particolare anche i requisiti di autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG). Il cliente convenzionato attuerà i requisiti di autenticazione forte del cliente comunicati da Concardis.
- 4.4 Il cliente convenzionato manterrà chiaramente separati i processi di pagamento dal proprio shop online al fine di consentire al titolare della carta di riconoscere in maniera più agevole quando comunica con il fornitore di servizi di pagamento e quando con il cliente convenzionato (ad es. tramite inoltro del titolare della carta e apertura di una nuova finestra, di modo che il processo di pagamento non venga visualizzato all'interno di un frame del sito del cliente convenzionato).

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

5. Altri obblighi del cliente convenzionato

5.1 Il cliente convenzionato è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di vendite a distanza. In particolare, deve spiegare al titolare della carta in modo evidente e irrevocabile di essere responsabile della vendita delle merci o dei servizi, dello svolgimento del pagamento, di merci e servizi, del servizio clienti, dell'elaborazione degli eventuali reclami e delle condizioni di vendita. Il cliente convenzionato deve identificarsi sulla propria pagina Internet, sul proprio catalogo o su qualsiasi altro mezzo utilizzato quale controparte contrattuale del titolare della carta.

5.2 Le condizioni generali del cliente convenzionato devono essere consultabili in qualsiasi momento dal titolare della carta sulla pagina internet, sul catalogo oppure su altro mezzo utilizzato ed essere da questi accettate prima della comunicazione dei dati della carta.

5.3 Il cliente convenzionato deve indicare in modo chiaro e univoco sul proprio sito internet, raggiungibile mediante l'indirizzo internet specificato nel contratto, nel proprio catalogo oppure sugli altri mezzi di comunicazione utilizzati, i seguenti dati:

- a) la ditta e l'indirizzo; se disponibile, il numero di iscrizione al registro di commercio, nonché il foro competente, il nome e cognome dell'amministratore o degli amministratori o dei membri del consiglio direttivo nonché tutti gli altri dati prescritti a norma di legge;
- b) l'indirizzo di contatto del servizio clienti, comprensivo dell'indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico;
- c) la descrizione delle merci o dei servizi offerti, il relativo prezzo, comprensivo di tutte le tasse, delle altre voci di costo e delle spese di spedizione e di consegna eventualmente dovute;
- d) i testi informativi sul trattamento dei dati (ai sensi del punto 5.3 sezione A) e le indicazioni sulla sicurezza della trasmissione dei dati delle carte;
- e) la valuta contabile;
- f) le condizioni di fornitura.

5.4 Il cliente convenzionato comunicherà a Concardis prontamente e in forma scritta eventuali nuovi indirizzi di dominio (URL) e nuovi canali di vendita mediante i quali esso intenda inoltrare a Concardis le transazioni, prima dell'effettiva attivazione degli stessi.

5.5 Il cliente convenzionato è tenuto ad assicurare che per quanto riguarda persone e spazi di sua competenza non è possibile alcun abuso dei dati della carta. Qualora il cliente convenzionato dovesse avere il sospetto o la certezza di un abuso dei dati

della carta presso il proprio esercizio commerciale, di un loro furto oppure di un numero eccessivo di rifiuti di richieste di autorizzazione, dovrà informare immediatamente Concardis.

5.6 Il cliente convenzionato deve trasmettere a Concardis i dati delle carte esclusivamente in forma crittografata con un livello di codifica di almeno 128 bit.

5.7 Il cliente convenzionato autorizza Concardis a effettuare su richiesta un'ispezione dei locali commerciali, al fine di permetterle di controllare il rispetto delle disposizioni del presente contratto.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

D Supplementi settoriali

1. Hotel

A partire da un determinato orario (definito dalla struttura alberghiera e comunicato in maniera dimostrabile al titolare della carta), gli hotel sono autorizzati a inserire manualmente nel terminale POS i dati della carta per verificare la solvibilità o per prenotazioni garantite all'arrivo del titolare della carta richiedendo una pre-autorizzazione. Per la fatturazione delle spese di pernottamento in caso di check-out veloce così come di altre spese per telefono, minibar, ecc. senza la firma del titolare della carta, il cliente convenzionato deve farsi firmare dal titolare della carta un'autorizzazione in bianco per l'addebito sul conto collegato alla carta. In caso di accettazione dei dati delle carte per riserve o prenotazioni garantite, l'hotel è autorizzato, conformemente ai regolamenti di Mastercard e Visa, a fatturare l'importo concordato per un solo pernottamento mediante il numero di carta indicato. Al momento della prenotazione l'hotel deve informare il titolare della carta – in maniera dimostrabile e conforme alle disposizioni dei circuiti di pagamento – in merito all'ammontare e alla valuta del prezzo della camera, così come alla procedura in caso di storno o di mancata presentazione. Le disposizioni in questione prevedono fra l'altro che il titolare della carta venga informato espressamente sull'applicazione e sull'ammontare delle spese di cancellazione e debba fornire esplicitamente il proprio consenso a riguardo. L'hotel deve far pervenire al titolare della carta una conferma della prenotazione e un numero di prenotazione in forma testuale per iscritto, via fax o per e-mail. Inoltre, l'hotel annoterà sulla riga della firma dello scontrino di pagamento la dicitura «No Show» e trasmetterà lo scontrino al più tardi entro due giorni a Concardis.

2. Imprese di autonoleggio

Il cliente convenzionato dovrà far firmare al titolare della carta, su una ricevuta separata dal prezzo di noleggio (emessa in seguito al verificarsi del danno e/o alla riconsegna del veicolo), i crediti relativi a sinistri causati dal titolare della carta e non coperti da un'assicurazione nonché ad altre eventuali spese (carburante, ecc.) e inoltrarli a Concardis. Per il conteggio dei costi sostenuti per riparazioni effettuate in seguito a sinistri si dovranno presentare a Concardis, oltre alla ricevuta firmata dal titolare della carta, il preventivo di un'officina, il contratto di noleggio e la relazione sull'incidente. Per il conteggio delle multe si dovranno presentare a Concardis le relative attestazioni ufficiali.

3. Ticketing / vendita di buoni

Le parti concordano che il cliente convenzionato non costituisce un organizzatore / fornitore degli eventi / dei buoni offerti, ma che inoltra a Concardis ai fini del conteggio transazioni tramite nell'ambito di un'attività di intermediazione, generate dall'esercizio commerciale di terzi (fra gli altri gli organizzatori). Qualora singoli eventi o ulteriori prestazioni vengano annullati, disdetti o in altro non abbiano luogo / non vengano forniti e di conseguenza si generino da parte degli istituti emittenti riaddebiti delle transazioni inoltrate dal cliente convenzionato per terzi, Concardis avrà diritto a riaddebitare dette transazioni al cliente convenzionato. Il cliente convenzionato manleva inoltre Concardis da ogni danno che questa potrebbe subire come conseguenza del fatto che un evento / una conferenza / un meeting / o un'altra prestazione non ha luogo e/o non viene fornita.

4. Terminali self-service

4.1 Nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti aggiuntivi da parte del cliente convenzionato, Concardis liquiderà a quest'ultimo i crediti verso il titolare della carta generati tramite terminali self-service con modulo EMV.

- a) Ogni record di autorizzazione e il record di clearing devono contenere l'identificativo corretto del terminale self-service («2» per Mastercard, «3» per Visa).
- b) Ogni record di autorizzazione deve contenere Merchant Category Code, POS Country Code e POS Postal Code.
- c) L'uso del terminale self-service è limitato a un importo massimo pari a CHF 90.– per transazione e giorno.
- d) Su richiesta del titolare della carta, il cliente convenzionato deve fornire a questi un giustificativo contabile con l'importo, il numero della carta e, in caso di distributori automatici, l'indicazione della quantità di carburante venduta.
- e) Tramite il terminale self-service non possono essere erogati prelievi di contante o vendite prestazioni nel campo delle telecomunicazioni.
- f) In caso di impiego della carta presso un terminale non sorvegliato per il pagamento di costi d'uso di mezzi di trasporto o di parcheggio, il cliente convenzionato può rinunciare a un'autenticazione del titolare della carta ai sensi del punto 1 lettera e) sezione B in combinato disposto con il punto 2.4 sezione B solo in conformità con le disposizioni dei circuiti di pagamento.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

4.2 Nel caso in cui il cliente convenzionato non adempia le condizioni sopra citate (lettere a-f del punto 4.1 sezione D) o qualora il titolare della carta neghi di aver eseguito la transazione presso il terminale self-service del cliente convenzionato, con il conseguente riaddebito a Concardis della transazione da parte dell'istituto emittente, Concardis avrà diritto a riaddebitare a sua volta la transazione in questione al cliente convenzionato. I succitati diritti spettano a Concardis anche nel caso in cui quest'ultima abbia in precedenza fornito un numero di autorizzazione.

5. Disposizioni generali per i supplementi settoriali

5.1 Il cliente convenzionato riconosce che lo svolgimento del pagamento in conformità alle presenti condizioni speciali D Supplementi settoriali non può avvenire sempre secondo le modalità descritte al loro interno, poiché il concreto svolgimento può dipendere anche dalle disposizioni degli istituti emittenti. Tale eventualità si configura in particolare quando una transazione deve essere eseguita senza autenticazione forte del cliente ai sensi del § 1 cpv. 24 della legge tedesca in materia di sorveglianza dei servizi di pagamento (ZAG).

5.2 Per i pagamenti tramite carta eseguiti secondo la sezione D Supplementi settoriali la prestazione avviene (con l'esclusione del punto 3 sezione D) da parte di Concardis con riserva di riaddebito per l'eventualità in cui la transazione venga riaddebitata a Concardis dall'istituto emittente. In caso di applicazione dell'autenticazione forte del cliente tale riserva di riaddebito decade, senza che ciò influisca su quanto disposto al punto 5 sezione B.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

E Condizioni speciali per le Merchant Initiated Transaction (MIT)

1. Campo d'applicazione

1.1 Le seguenti disposizioni trovano applicazione per l'accettazione e l'inoltro di operazioni tramite carta con transazione avviata dal cliente convenzionato (cosiddette Merchant Initiated Transaction, **MIT**) senza autenticazione forte del cliente.

1.2 Ai sensi delle seguenti disposizioni, Concardis permette al cliente convenzionato di avviare transazioni MIT tramite i dati delle carte per le operazioni di pagamento senza contante e di inoltrare a Concardis ai fini del conteggio i crediti corrispondenti. A seconda dell'accordo stipulato tra Concardis e il cliente convenzionato, le transazioni MIT possono essere inserite sia nelle in presenza che a distanza (per es. nel caso dell'e-commerce; cfr. punto 2.1 sul conferimento del mandato da parte del titolare della carta).

1.3 L'inoltro di una transazione come MIT può avvenire solamente se la transazione stessa viene avviata dal cliente convenzionato senza il coinvolgimento del titolare della carta.

2. Principi per l'inoltro

2.1 Il cliente convenzionato terrà in considerazione i seguenti principi per l'inoltro:

- a) L'inoltro di MIT è consentito solo per le categorie di merci e servizi concordate fra Concardis e il cliente, così come per i marchi di carte concordati.
- b) L'inoltro di MIT può avvenire solo mediante l'identificativo MIT comunicato al cliente convenzionato da Concardis.
- c) L'inoltro di MIT presuppone un accordo contrattuale fra il titolare della carta e il cliente convenzionato, in base al quale il cliente convenzionato viene autorizzato dal titolare della carta alla riscossione di crediti tramite MIT. L'inoltro di MIT presuppone il previo consenso da parte del titolare della carta (**mandato**). Il cliente convenzionato richiederà al titolare della carta il mandato in conformità ai principi comunicatigli da Concardis. Il conferimento del mandato o la modifica di un mandato esistente tramite un accesso remoto richiedono un'autenticazione

forte del cliente. Il mandato può anche essere collegato alla prima transazione con un'autenticazione forte del cliente. Il metodo di richiesta di autenticazione forte del cliente relativamente al mandato dipende dal tipo di transazione avviata dal titolare della carta. Si applicano le disposizioni generali per l'autorizzazione delle transazioni, in particolare i punti 2 e 3 sezione B per le operazioni in presenza e il punto 2 sezione B per le transazioni a distanza.

- d) L'inoltro di una singola MIT avviene per via elettronica e in conformità alle condizioni di accettazione delle carte ai sensi del punto 1 sezione C delle presenti CG.
- e) Il cliente convenzionato rispetterà le disposizioni definite quali condizioni della promessa di debito astratta ai punti 4.1 sezione B e 2.1, 2.2 e 2.3 sezione C, laddove le stesse siano applicabili alle transazioni MIT e nelle presenti disposizioni speciali (sezione E) non siano stati stabiliti diversi accordi. Una eventuale violazione autorizza Concardis alla richiesta di rimborso di una MIT già conteggiata.

2.2 Il cliente convenzionato riconosce che l'inoltro di MIT avviene a suo rischio. Concardis non fornisce pertanto alcuna promessa di debito astratta, bensì si limita all'incasso e all'inoltro di transazioni senza contante. Il cliente convenzionato è pertanto responsabile per tutti i riaddebiti disposti dagli istituti emittenti nei confronti di Concardis; parimenti, gli accrediti eseguiti da Concardis avvengono con riserva di riaddebito per l'eventualità in cui la transazione venga riaddebitata a Concardis dall'istituto emittente.

2.3 Il cliente convenzionato riconosce che lo svolgimento di una MIT senza autenticazione forte del cliente secondo le presenti condizioni speciali (sezione E) non può avvenire in ogni caso poiché il concreto svolgimento può dipendere anche dalle disposizioni degli istituti emittenti. Tale eventualità si configura in particolare quando deve essere applicata un'autenticazione forte del cliente.

3. Ulteriori obblighi del cliente convenzionato

3.1 Il cliente convenzionato si impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza comunicate da Concardis in merito alle transazioni MIT (in particolare le disposizioni per la memorizzazione dei dati dei titolari di carta). Tali disposizioni valgono in aggiunta alle disposizioni di sicurezza vigenti per l'accettazione e l'inoltro delle altre transazioni tramite carta. I punti 4 e 5 sezione A rimangono inalterati.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

3.2 Il cliente convenzionato trasmetterà al titolare della carta e conserverà i mandati e gli scontrini delle singole transazioni MIT in conformità ai principi generalmente validi per i giustificativi delle prestazioni così come alle specifiche disposizioni comunicate da Concardis. Quando non diversamente comunicato, fa fede il punto 3 sezione B, così come quanto stabilito alle lettere b, h ed l del punto 2.1 sezione C.

4. **Disdetta**

Concardis si riserva il diritto di porre fine senza preavviso alla gestione e al conteggio delle transazioni per gravi motivi. L'efficacia del contratto rimane per il resto inalterata. Si configura un grave motivo in particolare se il cliente convenzionato inoltra transazioni MIT in violazione del punto 2.1 oppure se la valutazione ai sensi del diritto in materia di sorveglianza modifica la (non) applicabilità dell'autenticazione forte del cliente alle MIT.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

F Condizioni per la consultazione online del conteggio per il cliente convenzionato (servizio di estratto conto online, ESP)

1. Oggetto della prestazione

Aderendo al servizio di estratto conto online («ESP») di Concardis, il cliente convenzionato ha la possibilità di richiamare mediante ESP i conteggi relativi alle transazioni effettuate tramite carta inoltrate a Concardis. I conteggi restano disponibili per la consultazione da parte del cliente convenzionato per un periodo di sei mesi.

2. Accesso e utilizzo

Per aderire al servizio online, il cliente convenzionato deve indicare, sull'apposito modulo di richiesta, una password di primo accesso o una password per l'accesso in caso di smarrimento o di inserimento errato della password d'uso (la cosiddetta password provvisoria) e un indirizzo e-mail che verrà utilizzato per i contatti online e come ID utente. Per utilizzare il servizio ESP, dopo il primo accesso il cliente convenzionato sceglierà la propria password personale (password d'uso). Il cliente convenzionato vincolerà i propri collaboratori al trattamento riservato della password di utilizzo. La partecipazione al servizio ESP presuppone l'utilizzo di un browser con una codifica ad almeno 128 bit (Internet Explorer 5.0 e superiore) nonché l'abilitazione dei cookie temporanei. Se il cliente convenzionato utilizza un firewall, per usufruire del servizio EPS è necessario abilitare nel firewall l'accesso alla porta «443».

3. Contestazioni relative ai conteggi

Concardis mette i conteggi a disposizione del cliente convenzionato un giorno dopo la relativa data di riferimento. Il conteggio è considerato pervenuto non appena viene messo a disposizione da Concardis per la consultazione da parte del cliente convenzionato. Quest'ultimo è tenuto a consultare tempestivamente il conteggio e a controllarne subito la completezza e la correttezza. Eventuali contestazioni devono essere comunicate a Concardis entro quattro settimane per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica). qualora il cliente convenzionato non comunichi per tempo eventuali contestazioni, il conteggio sarà considerato approvato. Il cliente convenzionato potrà richiedere una successiva rettifica del conteggio ma dovrà dimostrare l'irregolarità di un addebito o la mancata registrazione di un accredito di sua spettanza.

4. Disdetta

Il cliente convenzionato è autorizzato a richiedere la disdetta del presente accordo in qualsiasi momento, per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica) e con un preavviso di quattro settimane con effetto dalla fine del mese. Alla prima data possibile Concardis passerà pertanto alla notifica del conteggio delle operazioni su supporto cartaceo, inoltrandolo a mezzo spedizione postale. Le spese di spedizione e le successive spese di notifica della documentazione su supporto cartaceo sono a carico del cliente convenzionato.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

G Condizioni per l'uso di myconcardis («portale») di Concardis tramite internet

1 Oggetto della prestazione

L'uso del portale consente al cliente convenzionato di visualizzare i conteggi delle transazioni inoltrate a Concardis, oltre che di usufruire su richiesta di ulteriori servizi ulteriormente specificati sul portale stesso. Maggiori informazioni sulle possibilità d'uso del portale possono essere tratte dalle condizioni d'uso e dalle istruzioni operative visualizzabili e scaricabili mediante lo stesso. I conteggi restano disponibili per la consultazione da parte del cliente convenzionato per un periodo di almeno dodici mesi.

2. Accesso e utilizzo

Per la partecipazione alla procedura, il cliente convenzionato definisce nell'accordo di servizio corrispondente una persona autorizzata all'accesso e il relativo indirizzo e-mail, da utilizzare per il contatto online e come nome utente. Questa persona riceve una password per il primo accesso. Per il successivo uso del portale, dopo aver effettuato il primo accesso e aver accettato le condizioni d'uso la persona autorizzata all'accesso sceglie una password generata autonomamente (password d'uso). Il legittimo super user comunicato a Concardis ha facoltà di creare ulteriori utenti per la persona giuridica e di conferire loro specifici diritti all'interno del sito / di myconcardis. Il cliente convenzionato vincolerà i propri utenti autorizzati al trattamento riservato della password di utilizzo.

3. Contestazioni relative ai conteggi

Tramite il portale Concardis mette i conteggi a disposizione del cliente convenzionato un giorno dopo la relativa data di riferimento. Il conteggio è considerato pervenuto non appena viene messo a disposizione da Concardis per la consultazione da parte del cliente convenzionato. Quest'ultimo è tenuto a consultare tempestivamente il conteggio e a controllarne subito la completezza e la correttezza. Eventuali contestazioni devono essere comunicate a Concardis entro quattro settimane per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica). Qualora il cliente convenzionato non comunichi per tempo eventuali contestazioni, il conteggio sarà considerato approvato. Il cliente convenzionato potrà richiedere una successiva rettifica del conteggio ma dovrà dimostrare l'irregolarità di un addebito o la mancata registrazione di un accredito di sua spettanza.

4. Gestione chargeback

Nel caso in cui il cliente convenzionato usi il portale, per la gestione chargeback delle transazioni Visa e Mastercard viene necessariamente imposta la comunicazione attraverso il portale stesso. La comunicazione relativa ai riaddebiti degli emittenti delle carte e alle richieste di giustificativi viene quindi gestita esclusivamente mediante il portale. In caso di uso del portale il cliente convenzionato è tenuto ad accedere a brevi intervalli al modulo chargeback al fine di prendere visione di ogni eventuale scadenza relativa a riaddebiti e richieste di giustificativi.

5. Disdetta

Il cliente convenzionato è autorizzato a richiedere la disdetta del servizio myconcardis in qualsiasi momento, per iscritto e con un preavviso di quattro settimane con effetto dalla fine del mese. Le disdette devono avvenire sempre per iscritto (esclusa la trasmissione tramite mezzi di telecomunicazione quali fax e posta elettronica). In tal caso, Concardis passerà il prima possibile a gestire in forma cartacea tramite invio postale conteggio dei fatturati e comunicazioni relative ai casi di chargeback. Le spese di spedizione e le successive spese di notifica della documentazione su supporto cartaceo sono a carico del cliente convenzionato.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

H Condizioni speciali per i servizi di conversione valutaria Dynamic Currency Conversion (DCC) ed electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC)

1. Principi di base

Le seguenti disposizioni si applicano nel caso in cui il cliente convenzionato abbia scelto – nell'accordo di servizio o in un accordo supplementare – l'opzione Dynamic Currency Conversion (DCC) o electronic Dynamic Currency Conversion (eDCC), di seguito denominate per brevità anche solo «DCC». Sulla base delle seguenti disposizioni, Concardis consente al cliente del cliente convenzionato di regolare su richiesta la transazione Mastercard/Maestro, Visa / Visa Electron e V PAY effettuata presso l'esercizio commerciale del cliente convenzionato nella valuta di liquidazione della propria carta di credito (di seguito «valuta contabile»). Il cliente convenzionato farà eseguire esclusivamente da Concardis tutte le conversioni valutarie a terminale, per le quali il titolare della carta può scegliere liberamente la valuta contabile. Qualora le disposizioni seguenti non prevedano norme diverse, si applicano le condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e di debito.

2. Obblighi di Concardis

- 2.1 Concardis comunicherà quotidianamente il corso di cambio attuale della valuta locale del cliente convenzionato nella valuta contabile del titolare della carta e fornirà il servizio DCC per le valute contabili dei titolari di carta riportate sul sito www.concardis.com. Concardis ha il diritto di sospendere il servizio di conversione per singole valute se determinati tassi di cambio presentano un'eccessiva volatilità. In tal caso Concardis ne darà comunicazione scritta al cliente convenzionato con un preavviso di tre giorni.
- 2.2 Concardis farà in modo che l'importo totale venga addebitato al titolare della carta nella sua valuta contabile. Il pagamento delle transazioni avviene nella valuta contabile concordata con il cliente convenzionato, in conformità con le disposizioni del contratto di servizio stipulato tra Concardis e il cliente convenzionato stesso.

3. Transazioni DCC

- 3.1 Il cliente convenzionato richiederà al titolare di una carta estera Mastercard/Maestro, Visa / Visa Electron / V PAY, prima del pagamento, se desidera effettuare il pagamento della transazione nella valuta della propria carta (transazione con Dynamic Currency Conversion o electronic Dynamic Currency Conversion, di seguito genericamente indicate anche come «transazione DCC» o «valuta contabile») oppure nella valuta locale in uso presso la sede sociale del cliente convenzionato. Prima di avviare la transazione, il cliente convenzionato segnalerà espressamente al titolare della carta l'ammontare del corrispondente supplemento rispetto al tasso di cambio sul display del terminale o sul sito web in maniera neutra e comprensibile. A partire dal 19 aprile 2020 l'informazione sul supplemento sul tasso di cambio comprende per intero i costi di conversione come supplemento percentuale sugli ultimi tassi di riferimento disponibili per l'euro della Banca centrale europea (BCE). Inoltre, dal 19 aprile 2020 devono essere visualizzati sia l'importo da versare al cliente convenzionato nella valuta estera sia l'importo che il titolare della carta paga nella valuta della sua carta. Dal 19 aprile 2020, prima dell'avvio del processo di pagamento il cliente convenzionato informerà in modo neutro e comprensibile il titolare della carta anche della possibilità di pagare nella valuta del cliente convenzionato e di far eseguire la conversione in seguito a cura dell'istituto emittente. Il cliente convenzionato si impegna a non complicare il pagamento delle transazioni nella valuta locale tramite requisiti aggiuntivi e a non adottare procedure che inducano il titolare della carta a ricorrere al servizio DCC senza che una sua chiara decisione.
- 3.2 Se si offre un check-out prioritario o rapido, è necessario concordare in forma scritta con il cliente che questi acconsente alla transazione DCC, che gli è stata offerta la possibilità di scegliere tra valuta locale e valuta contabile, che la decisione della valuta contabile da parte del cliente è definitiva e che il cambio verrà fissato dal cliente convenzionato in un momento successivo, senza ulteriori accordi con il titolare della carta; dal 19 aprile 2020, tuttavia, il supplemento percentuale sull'ultimo tasso di riferimento disponibile per l'euro della Banca centrale europea (BCE) deve rimanere invariato. Si applica per analogia il punto 3.1. In deroga allo stesso, la visualizzazione delle informazioni può avvenire anche in modo diverso rispetto al display o al sito, a condizione che avvenga in maniera sufficientemente neutra e comprensibile.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

3.3 Il cliente convenzionato inviterà il proprio personale di cassa all'osservanza di questi obblighi mediante comunicazione scritta.

3.4 Per l'uso del servizio DCC, il cliente convenzionato si servirà esclusivamente del terminale POS abilitato da Concardis o del software di cassa POS, del software DCC messo a disposizione da Concardis o della soluzione software Concardis Payengine attivata da Concardis. I costi necessari per l'uso, l'installazione e il funzionamento del software di cassa, del terminale POS o di Concardis Payengine saranno a carico del cliente convenzionato.

3.5 Il cliente convenzionato si impegna a impiegare per il servizio di conversione valutaria i più recenti tassi di cambio comunicatigli.

4. Sistema elettronico di autorizzazione e conteggio

4.1 Il cliente convenzionato trasmetterà a Concardis in formato elettronico entro 24 ore tutte le transazioni effettuate ricorrendo al servizio di conversione valutaria esclusivamente mediante il software di cassa abilitato da Concardis, il terminale POS oppure Concardis Payengine (autorizzazione e registrazione allo stesso tempo). Per l'uso del servizio DCC, il cliente convenzionato seguirà le istruzioni del software messo a disposizione da Concardis o del terminale POS abilitato da Concardis.

4.2 Il cliente convenzionato dovrà fare in modo che sulla ricevuta e/o nell'e-mail di conferma dell'ordinazione inviata al titolare della carta siano stampati o riportati l'importo totale dell'operazione sia in valuta locale, completo di simbolo valutario, sia nella valuta contabile del titolare della carta, completo di simbolo valutario, il tasso di cambio applicato, l'origine del tasso di cambio utilizzato, la maggiorazione sul corso di cambio e un'eventuale commissione, nonché la conferma del titolare della carta attestante del fatto che gli è stata offerta l'opzione di effettuare il pagamento in valuta locale o nella sua valuta contabile. Dal 19 aprile 2020, sullo scontrino e/o sull'e-mail di conferma dell'ordinazione devono essere riportate le seguenti informazioni: costi complessivi di conversione valutaria sotto forma di supplemento percentuale sugli ultimi tassi di riferimento disponibili per l'euro della Banca centrale europea (BCE) e importo che avrebbe dovuto essere versato al cliente convenzionato nella valuta locale.

5. Compenso / Tasso di rendimento DCC

5.1 Le transazioni DCC vengono pagate al cliente convenzionato di Concardis nella valuta contabile concordata. Concardis rimborsa al cliente convenzionato, per ogni transazione inoltrata a Concardis e sottoposta a conversione DCC, il compenso (tasso di rendimento DCC) indicato nell'accordo di servizio / nell'accordo aggiuntivo. Tale compenso viene portato in detrazione dalla commissione che il cliente convenzionato è tenuto a versare a Concardis per il conteggio della transazione. Se il cliente convenzionato non trasmette elettronicamente a Concardis una transazione soggetta a conversione entro le ore 2:00 del giorno successivo al giorno di transazione, decade l'obbligo di compenso da parte di Concardis.

5.2 Concardis si riserva il diritto di modificare il tasso di rendimento DCC. Tale modifica dovrà essere comunicata per iscritto al cliente convenzionato almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore. qualora il cliente convenzionato non accetti la modifica, potrà disdire l'opzione DCC con un preavviso di dieci giorni, con effetto dalla fine del mese, mediante lettera raccomandata.

5.3 Riaddebiti e accrediti di transazioni sottoposte a conversione vengono eseguiti nella valuta contabile concordata con il cliente convenzionato, dopo la conversione dell'importo totale originale dalla valuta contabile del titolare della carta alla valuta contabile del cliente convenzionato, al tasso di conversione applicato da Concardis in tale data. Il cliente convenzionato rimborsa a Concardis, dopo la fatturazione, il compenso ricevuto per la transazione riaddebitata. In caso di ricorso al servizio di conversione valutaria non è possibile stornare le transazioni.

6. Durata/Disdetta/Varie

6.1 L'opzione DCC ha una durata corrispondente all'accordo di servizio stipulato tra Concardis e il cliente convenzionato. Resta salvo il diritto di disdetta immediata dell'opzione DCC per gravi motivi.

6.2 Si configurano gravi motivi, tali da autorizzare Concardis alla disdetta immediata, in particolare quando il cliente convenzionato inoltra ripetutamente, senza esplicita richiesta del titolare della carta, il relativo credito nella valuta contabile della carta oppure se Visa o Mastercard escludono il cliente convenzionato dalla partecipazione al servizio di conversione per ripetuta violazione di questo obbligo di avvertimento.

6.3 Concardis è autorizzata ad adeguare il servizio DCC ai nuovi sviluppi così come ai nuovi requisiti

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

previsti dal legislatore oppure da Mastercard o Visa, a condizione che tali modifiche non comportino mutamenti sostanziali del servizio, del compenso e del tasso di rendimento DCC e non generino costi aggiuntivi senza il consenso del cliente convenzionato.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

I Disposizioni speciali per il pagamento senza contatto

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Le seguenti regolamentazioni si applicano in via integrativa per l'accettazione e l'inoltro di transazioni effettuate tramite carte dotate di interfaccia contactless.
- 1.2 Ai sensi delle seguenti disposizioni, Concardis permette al cliente convenzionato di accettare le carte dotate di interfaccia contactless per il pagamento senza contanti e di inoltrare a Concardis ai fini del conteggio i crediti motivati dall'uso di tali carte.

2. Principi per l'inoltro e autorizzazione

- 2.1 Al momento della presentazione di una carta dotata di interfaccia contactless (di seguito «carta»), il cliente convenzionato leggerà i suoi dati mediante una combinazione terminale/lettore inizializzata e autorizzata da Concardis (di seguito «terminale») senza contatto, cioè senza contatto fisico fra terminale e carta, e richiederà elettronicamente l'autorizzazione di Concardis («processo di pagamento senza contatto»). In caso di ricevimento dell'autorizzazione, il cliente convenzionato trasmetterà a Concardis i dati della transazione, in particolare il numero della carta, la data di scadenza, l'importo totale e il numero di cliente convenzionato Concardis, in modo completo e in formato elettronico alla chiusura di cassa di ogni giornata di vendita nella transazione originale. Il cliente convenzionato è responsabile del fatto che Concardis riceva i dati della transazione integralmente ed entro i termini, in un record di dati idoneo alla successiva elaborazione.
- 2.2 Il cliente convenzionato è tenuto a fornire una conferma del pagamento da parte del titolare della carta mediante la sua firma, l'inserimento del NIP o il regolare ricorso a una procedura biometrica. Un tale obbligo del cliente convenzionato non sussiste nei casi in cui la singola transazione non supera il limite massimo esente da autenticazione per il pagamento senza contatto (di seguito «importo massimo esente da autenticazione») e sia conforme agli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai circuiti di pagamento per i processi di pagamento senza contatto e comunicati al cliente convenzionato da Concardis. L'importo massimo esente da autenticazione dipende dalle disposizioni dei circuiti di pagamento. Al momento della stipulazione del contratto l'importo massimo esente da autenticazione ammonta a CHF 30.–.
- 2.3 In caso di trasmissione senza contatto dei dati senza autenticazione del titolare della carta me-

dante firma, inserimento del NIP o regolare ricorso a procedura biometrica, l'obbligo di Concardis al pagamento per titolare di carta e operazione è limitato all'importo massimo esente da autenticazione. Tale obbligo di Concardis trova applicazione solo nel caso in cui la singola transazione inoltrata non superi l'importo massimo esente da autenticazione.

- 2.4 Se la singola transazione supera l'importo massimo esente da autenticazione, è necessario richiedere in ogni caso un'autenticazione ai sensi del punto 2.2 sezione I. Nel caso in cui il cliente convenzionato non adempia questo obbligo, per Concardis non sussiste alcun obbligo di pagamento. Se la transazione viene riaddebitata a Concardis dall'istituto emittente a causa della mancata richiesta dell'autenticazione mediante firma di uno scontrino di vendita, il corretto inserimento del NIP o il regolare ricorso a una procedura biometrica, Concardis è autorizzata a riaddebitare al cliente convenzionato l'importo della transazione effettuata con la carta.
- 2.5 Qualora una transazione di pagamento con richiesta di autorizzazione elettronica senza contatto non fosse possibile per ragioni tecniche (per es. perché il chip sulla carta non supporta questa funzione oppure il terminale non è stato in gradi di rilevare senza contatto i dati della carta per questa transazione), i dati della carta devono in ogni caso essere letti fisicamente dal chip della carta (inserendo quest'ultima) oppure eventualmente dalla banda magnetica e deve essere richiesta una conferma del pagamento da parte del titolare della carta tramite firma o inserimento del NIP utilizzando un terminale in conformità con i requisiti delle condizioni di Concardis per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito.

3. Ulteriori obblighi del cliente convenzionato

- 3.1 Per le transazioni tramite carta che superano l'importo massimo esente da autenticazione per il pagamento senza contatto, il cliente convenzionato è tenuto a emettere sul terminale scontrini di vendita e a conservarli secondo le condizioni di Concardis per l'accettazione e il conteggio delle carte di credito e di debito e a inoltrarli su richiesta a Concardis entro la scadenza fissata da quest'ultima, di norma pari a 14 giorni, in caso di contestazioni del titolare della carta.
- 3.2 Il cliente convenzionato è tenuto a esporre in un punto ben visibile in prossimità della cassa il logo di accettazione previsto dal circuito di pagamento in questione e messo a disposizione da Concardis.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- 3.3 Il cliente convenzionato autorizza i circuiti di pagamento a menzionare l'azienda del cliente convenzionato come partner di Mastercard e/o Maestro PayPass nei comunicati stampa e/o per scopi pubblicitari.
- 3.4 Il cliente convenzionato si impegna a mantenere in uso il terminale equipaggiato per il pagamento senza contatto per almeno dodici mesi dal primo utilizzo.
- 3.5 Il cliente convenzionato si impegna a utilizzare un lettore di carte sul quale siano riprodotti, in conformità alle direttive dei circuiti delle carte, tutti i loghi di accettazione delle carte che il cliente convenzionato è autorizzato ad accettare in base all'accordo di servizio con Concardis.

Condizioni di Concardis GmbH
per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Allegato 1: Modello di contratto per la costituzione in pegno di conti bancari

Contratto di pegno

– Costituzione in pegno di conti bancari e dei relativi averi –

fra

[Cliente convenzionato]

in qualità di garante

e

Concardis GmbH

in qualità di beneficiaria

Il presente contratto (di seguito denominato «**contratto di pegno**») viene stipulato in data [_____]

fra

[nome cliente convenzionato], con sede a [_____], iscritto al registro di commercio di [_____] al numero [_____] (di seguito denominato «**garante**» o anche «**cliente convenzionato**»), e

Concardis GmbH, con sede in Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, iscritta al registro di commercio di Francoforte sul Meno con il numero HRB 57036 (di seguito denominata «**beneficiaria**» o anche «**Concardis**»).

Garante e beneficiaria vengono di seguito denominati singolarmente anche «**parte**» o, congiuntamente, «**parti**».

1. PREAMBOLO

1.1 Il *garante* e la *beneficiaria* hanno stipulato in data [_____] un contratto quadro per servizi di pagamento. Tale contratto – modificato, integrato e/o riformulato di tanto in tanto – viene di seguito denominato nella sua versione in vigore «**contratto quadro per servizi di pagamento**».

1.2 Ai sensi del punto 3.7 sezione A delle condizioni generali di contratto allegate al *contratto quadro per servizi di pagamento*, il *garante* è tenuto a stipulare il presente *contratto di pegno*. Le condizioni generali di contratto – modificate, integrate e/o riformulate di tanto in tanto – sono di seguito denominate nella loro versione in vigore «**CG del contratto quadro per servizi di pagamento**».

1.3 In conformità al punto 3.7 cpv. 2 sezione A delle *CG del contratto quadro per servizi di pagamento*, il *garante* ha aperto a proprio nome presso [nome dell'istituto che gestisce il conto] (di seguito «**istituto che gestisce il conto**») un conto con IBAN [IBAN del conto bloccato]. Tale conto e tutti i relativi sottoconti vengono di seguito denominati «**conto bloccato**».

2. DEFINIZIONI

Per «**crediti costituiti in pegno**» si intendono gli averi del conto costituiti in pegno ai sensi del punto 3, così come i diritti e i crediti interessati dal pegno ai sensi del punto 3 connessi al *conto bloccato*.

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Eventuali rimandi senza ulteriore specificazione si riferiscono qui sempre ai punti del *contratto di pegno*.

3. OGGETTO DELLA COSTITUZIONE IN PEGNO

3.1 Con il presente contratto, il *garante* costituisce in pegno a favore della *beneficiaria* l'avere sul *conto bloccato* e i relativi interessi. La costituzione in pegno comprende tutti i diritti connessi al *conto bloccato*, in particolare tutti i crediti e le pretese nei confronti dell'istituto di credito, il diritto alla disdetta, alla determinazione del saldo e i crediti da saldi tratti o da trarre (di seguito denominati nel complesso «*garanzie*»).

3.2 La *beneficiaria* accetta la costituzione in pegno.

4. FUNZIONE DI GARANZIA

Le *garanzie* servono a tutelare tutti i diritti e i crediti – compresi quelli complessivamente possibili, presenti e futuri (anche condizionati e/o temporalmente delimitati) – di *Concardis* nei confronti del *cliente convenzionato* derivanti dal *contratto quadro per servizi di pagamento* o connessi allo stesso, in particolare derivanti da contratti singoli stipulati fra le parti sulla base del *contratto quadro per servizi di pagamento*, anche nel caso in cui la durata contrattuale concordata venga abbreviata o prolungata, il *contratto quadro per servizi di pagamento* o determinati contratti singoli vengano riformulati o modificati, i crediti garantiti siano oggetti di una novazione, aumentino o si riducano, vengano parzialmente soddisfatti o siano ceduti a un altro creditore. Sono considerati diritti connessi al *contratto quadro per servizi di pagamento* o ai contratti singoli in particolare anche i diritti secondari, come per es. i diritti al risarcimento danni e i diritti conseguenti per l'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione del *contratto quadro per servizi di pagamento* o dei contratti singoli stipulati sulla base del presente contratto quadro si rivelassero inefficaci i diritti di adempimento, come per es. i diritti derivanti da indebito arricchimento. Tali diritti e crediti sono denominati complessivamente «*crediti garantiti*».

5. NOTIFICA DELLA COSTITUZIONE IN PEGNO

Il *garante* è tenuto a notificare all'*istituto che gestisce il conto* la costituzione in pegno del *conto bloccato* entro e non oltre 5 (cinque) *giorni feriali* dopo la firma del presente *contratto di pegno* in una forma corrispondente all'allegato

«Modulo di comunicazione di costituzione in pegno» e a richiedere una conferma scritta del fatto che *l'istituto che gestisce il conto* ha annotato il pegno. Al tempo stesso, il *garante* autorizza la *beneficiaria* a notificare all'*istituto che gestisce il conto* la costituzione in pegno a nome del *garante*.

6. INFORMAZIONI

Il *garante* autorizza *l'istituto che gestisce il conto* a fornire alla *beneficiaria* in qualsiasi momento informazioni sull'avere costituito in pegno e a inviare alla stessa estratti conto.

7. DISPOSIZIONI SULL' AVERE

7.1 Le disposizioni sull'avere sul *conto bloccato* possono avvenire solo con il previo consenso scritto della *beneficiaria*. Nella comunicazione di costituzione in pegno, *l'istituto che gestisce il conto* è istruito a non eseguire ulteriori disposizioni.

7.2 Il *conto bloccato* può essere disdetto o chiuso solo con il previo consenso scritto della *beneficiaria*.

8. DIRITTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA BENEFICIARIA

8.1 La *beneficiaria* è autorizzata al proprio soddisfacimento sull'avere costituito in pegno sul *conto bloccato* e sulle *garanzie* in misura all'importo dovute, ossia a incassare il saldo attivo sul *conto bloccato* fino all'ammontare dell'importo dovute dei crediti garantiti, nonché a esercitare a tale scopo anche un diritto di disdetta spettante al *garante*, qualora si verificano i presupposti per la realizzazione di un diritto di pegno ai sensi dei §§ 1273, 1204 ss. del codice civile tedesco (BGB; *maturazione del pegno*) e il *garante* sia in mora con l'adempimento di un obbligo di pagamento relativo a un *credito garantito*.

8.2 Prima della realizzazione, la *beneficiaria* avvertirà il *garante* per iscritto fissando un termine di almeno 10 (dieci) giorni feriali. Tale avvertimento non è tuttavia necessario se il *garante* ha sospeso i propri pagamenti, se è stata richiesta l'apertura di una procedura giudiziaria di insolvenza relativa al suo patrimonio o se sussistono ulteriori motivi giustificanti la supposizione che i legittimi interessi della *beneficiaria* contrastino con il rispetto del termine.

8.3 Indipendentemente dal § 1277 BGB, la *beneficiaria* ha diritto di essere soddisfatta sui diritti

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- costituiti in pegno senza necessità di ottenere un titolo esecutivo contro il *garante*.
- 8.4 In presenza di più *garanzie*, la *beneficiaria* ha il diritto di scelta. Ai fini di tale scelta e della realizzazione, la *beneficiaria* terrà in considerazione i giustificati interessi del *garante*.
- 8.5 Il *garante* non può far derivare alcun diritto dal tipo o dal momento della realizzazione, né dalla costituzione di altre *garanzie*.
- 8.6 L'*istituto che gestisce il conto* non è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti per la realizzazione.
9. **SVINCOLO DELLE GARANZIE**
- 9.1 In virtù dell'accessorietà del diritto di pegno, a fronte del completo e irrevocabile adempimento di tutti i *crediti garantiti* decadono tutti i diritti di pegno della *beneficiaria* derivanti dal presente *contratto di pegno*. Una volta soddisfatti i *crediti garantiti*, su richiesta del *garante* la *beneficiaria* svincolerà i propri diritti derivanti dal presente *contratto di pegno* e verserà al *garante* l'eventuale ricavo della realizzazione. Considerato che ai sensi del punto 4 il *contratto di pegno* tutela anche i crediti futuri, ciò non vale laddove in virtù del *contratto quadro per servizi di pagamento* o di eventuali contratti singoli stipulati tra le parti sulla base del *contratto quadro per servizi di pagamento* si preveda in tempi brevi l'insorgenza di ulteriori nuovi diritti della *beneficiaria*.
- 9.2 Già prima del completo soddisfacimento di tutti i *crediti garantiti*, su richiesta la *beneficiaria* è tenuta a svincolare al *garante* a sua scelta del tutto o in parte l'aver costituito in pegno, così come eventuali altre *garanzie* costituite a suo favore, qualora il valore realizzabile complessivo delle *garanzie* superi in via non solo temporanea il 110% del valore dei *crediti garantiti* (tenendo conto dell'eventuale insorgenza in tempi brevi di ulteriori o nuovi crediti della *beneficiaria* derivanti dal *contratto quadro per servizi di pagamento* o da eventuali contratti singoli stipulati fra le parti sulla base del *contratto quadro per servizi di pagamento*). Il limite di copertura del 110% aumenta dell'aliquota IVA attualmente in vigore qualora la *beneficiaria* debba versare l'IVA sul ricavato della realizzazione.
- 9.3 Nella scelta delle *garanzie* da svincolare, la *beneficiaria* terrà in considerazione gli interessi giustificati del *garante*.
- 9.4 I costi dello svincolo della garanzia sono a carico del *garante*.
10. **VALUTAZIONE DEI CREDITI**
- Per determinare il valore realizzabile delle *garanzie* si prende in considerazione il valore nominale dei crediti esigibili.
11. **AUTORIZZAZIONE A DISPORRE DELLE GARANZIE**
- 11.1 Il *garante* assicura di essere illimitatamente autorizzato a disporre delle *garanzie* e in particolare che sulle stesse non sussistono diritti di terzi, eccezion fatta per il diritto di pegno di cui alle CG dell'*istituto che gestisce il conto*.
- 11.2 Il *garante* è tenuto a presentare alla *beneficiaria* una conferma dell'*istituto che gestisce il conto* in cui quest'ultimo – in relazione al *conto bloccato* e per la durata della costituzione in pegno a favore della *beneficiaria* – (i) rinuncia a un diritto di compensazione e trattenuta nonché (ii) esclude un proprio diritto di pegno (motivato per es. dalle proprie condizioni generali di contratto) o lo colloca a un grado successivo rispetto al diritto di pegno della *beneficiaria*. Un eventuale diritto di pegno dell'*istituto che gestisce il conto* può tuttavia sussistere nella misura in cui tutela esclusivamente i costi e i compensi connessi alla gestione del *conto bloccato*, così come i riaddebiti di importi non definitivamente accreditati (per es. addebiti respinti).
12. **FORO COMPETENTE, LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, DIRITTO APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO**
- 12.1 Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto di pegno o connesse allo stesso è il tribunale di Francoforte sul Meno. La *beneficiaria* può tuttavia avviare procedure anche presso altri tribunali sotto il cui ambito di competenza si trovino valori patrimoniali del *garante*. Tale disposizione non influisce sui fori obbligatori.

Condizioni di Concardis GmbH
per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

- 12.2 Il luogo dell'adempimento è Francoforte sul Meno.
12.3 Il presente contratto di pegno e la conseguente costituzione in pegno soggiacciono al diritto della Repubblica federale di Germania e vanno interpretati in base allo stesso.
12.4 La lingua del *contratto di pegno* è il tedesco.

13. **FORMA SCRITTA**

Per acquisire efficacia giuridica, eventuali modifiche al presente contratto di pegno richiedono la forma scritta ai sensi del § 127 cpv. 1, 126 del codice civile tedesco (BGB) oppure la forma elettronica ai sensi del § 127, cpv. 1, 126a BGB. Ciò vale anche per la modifica della presente clausola relativa alla forma scritta. Non sono previsti accordi accessori in forma orale.

14. **CLAUSOLA SALVATORIA**

Qualora una parte del *presente contratto di pegno* dovesse risultare inefficace e/o impugnabile e/o ineseguibile, ciò non influenza la validità dello stesso. Le *parti* sono a conoscenza della giurisprudenza del tribunale federale tedesco in base alla quale tale clausola comporta solo un'inversione dell'onere della prova. Sulla base di tali premesse, le parti precisano espressamente che è loro effettiva volontà che tramite tale clausola non solo venga invertito l'onere della prova, ma che venga esclusa la conseguenza giuridica del § 139 BGB (nullità dell'intero contratto). Al posto della parte del *contratto di pegno* inefficace e/o impugnabile e/o ineseguibile, le *parti* contraenti concorderanno una formulazione consentita dalla legge che si avvicini il più possibile a quanto avrebbero stabilito alla stipula del contratto se fossero state a conoscenza dell'inefficacia e/o dell'impugnabilità e/o dell'ineseguibilità. Le *parti* procederanno analogamente qualora il *contratto di pegno* dovesse presentare una lacuna normativa.

15. **FIRME**

[____], li [____]

[Cliente convenzionato]
rappresentato da [____]

Eschborn, li [____]

Concardis GmbH
rappresentato da [____]

Condizioni di Concardis GmbH
per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

ALLEGATO «MODULO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE IN PEGNO»

Da: [Nome garante]
A: [Nome istituto che gestisce il conto]
Data: []

N. conto []

Gentili signore e signori,

in conformità al contratto di costituzione in pegno del conto stipulato in data [] («contratto di pegno»), vi comunichiamo con la presente di aver costituito in pegno tutti i diritti derivanti dalla relazione commerciale alla base del conto bancario sopra indicato («conto bloccato») a favore di Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn («Concardis»). Tale costituzione in pegno si estende a tutti i sottoconti e a tutti gli attuali e futuri diritti di pagamento e di interesse.

Non siamo autorizzati a disporre del *conto bloccato* senza il previo consenso di Concardis. In qualità di istituto che gestisce il conto vi istruiamo con la presente in maniera irrevocabile a non consentirci di eseguire disposizioni di alcun tipo tramite detto *conto bloccato* in assenza del succitato consenso scritto da parte di Concardis. Con la presente vi autorizziamo altresì a fornire in qualsiasi momento a Concardis informazioni sull'aver del *conto bloccato*.

Vi preghiamo di prendere atto della costituzione in pegno del conto e di confermare la ricezione della presente comunicazione sottoscrivendone la copia allegata. Attraverso tale firma confermate inoltre di non aver ricevuto alcuna comunicazione di costituzione in pegno relativamente al *conto bloccato* in questione e di rinunciare a tutti i diritti di trattenuta e compensazione nei confronti di Concardis, così come di recedere con gli eventuali diritti di pegno derivanti dalle vostre condizioni generali di contratto a un grado successivo rispetto ai diritti di pegno spettanti a Concardis in virtù del *contratto di pegno*. Tale vostro eventuale diritto di pegno può tuttavia sussistere nella misura in cui tutela esclusivamente i costi e i compensi connessi alla gestione del *conto bloccato*, così come i riaddebiti di importi non definitivamente accreditati (per es. addebiti respinti).

Vi preghiamo di inviare tale conferma a

CONCARDIS GMBH
c.a. []
Helfmann-Park 7
65760 Eschborn

e di inoltrarne una copia a noi.

Cordiali saluti,

Per presa visione:

[Garante]

[Istituto che gestisce il conto]

Condizioni di Concardis GmbH per l'accettazione e il conteggio di carte di credito e debito (Svizzera)

Allegato 2

Disposizioni dei circuiti di pagamento

Ai fini di prevenire transazioni illecite o che possano danneggiare il marchio, i circuiti di pagamento hanno stabilito diverse disposizioni che devono essere rispettate da tutti i clienti convenzionati. Le violazioni saranno sanzionate dai circuiti di pagamento mediante penali e/o dedita dell'accettazione.

In linea di principio, merci e servizi possono essere venduti, spediti e/o erogati solo se sono legali nel paese del cliente convenzionato così come in quello del destinatario/beneficiario e a condizione che il cliente convenzionato sia in possesso delle necessarie licenze.

Il cliente convenzionato deve tenere conto delle riserve di legge in merito ai prodotti e ai servizi di seguito indicati, che in molti stati possono essere considerati illegali e che pertanto non possono essere acquistati con gli strumenti dei circuiti di pagamento.

Prodotti e servizi non consentiti:

- Vendita illegale di droghe
- Vendita illegale di sostanze soggette a prescrizione medica
- Vendita illegale di tabacchi, ivi comprese sigarette elettroniche, liquidi, tabacco per narghilè, gel alla nicotina ecc.
- Vendita di immagini pornografiche violente e/o non consensuali con conseguente danneggiamento del marchio
- Vendita illegale di immagini di sfruttamento di bambini, pedopornografia ecc.
- Promozione del gioco d'azzardo online nelle giurisdizioni dove questo è vietato
- Vendita di merci di marca contraffatte
- Distribuzione di merci e servizi in violazione del diritto d'autore
- Vendita di apparecchi e/o componenti elettronici illegali (per es. «modification chips», amplificatori di rete mobile, disturbatori / dispositivi di blocco dei segnali)
- Vendita illegale di determinati tipi di droghe o sostanze chimiche (per es. droghe sintetiche, salvia divinorum, funghi e spore allucinogeni, popper ecc.)
- Vendita di documenti di identità e di legittimazione falsificati/contraffatti

- Vendita illegale di prodotti medici oppure odontoiatrici (preservativi, lenti a contatto, guanti monouso con talco, test per HIV/diabete/gravidanza, cateteri, impianti, strumenti per ospedali/medici/odontoiatri)